

CCXXXI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 4 GENNAIO 1934

ANNO XII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Sul processo verbale.	9339	ACERBO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, numero 1742, recante divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio	9340
RIGHETTI	9339	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale	9340
Congedi	9339	Disegno di legge (Ritiro):	
Risposta scritta ad interrogazione (Annunzio)	9340	CIANO: Modificazioni ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 36 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per i veicoli sia a trazione animale che a trazione meccanica	9340
Disegno di legge (Presentazione):		Disegni di legge (Discussione):	
JUNG: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, numero 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del R.A.C.I.	9340	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato	9340
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.	9340	JUNG, <i>Ministro</i>	9341
— Conversione in legge del Regio decreto 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo.	9340	BARTOLOMEI, <i>Relatore</i>	9341
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria	9340	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima	9346
DE FRANCISCI: Norme complementari sull'ordinamento del notariato	9340	RICCI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	9346
ACERBO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, numero 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut	9340	Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935	9353
		CIANO, <i>Ministro</i>	9353

	Pag.		Pag.
Disegni di legge (Approvazione):		Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese	9352
Norme per la concessione della autorizzazione a tenere Congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali	9342	Disegno di legge (Rinvio):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli	9344	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale.	9344
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'Azoto »	9345	Disegni di legge (Votazione segreta):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti la obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari	9345	Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935	9380
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo	9345	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato.	9380
Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi	9347	Norme per la concessione della autorizzazione a tenere Congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali.	9381
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina	9351	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli.	9381
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al questore.	9351	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto »	9381
Modificazione di norme in materia di pensioni di guerra	9352	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari	9381
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento di fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.	9381

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima	9382
Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	9382
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina . .	9382
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al questore	9383
Modificazione di norme in materia di pensioni di guerra	9383
Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese	9383

La seduta comincia alle 16.

VERDI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Sul processo verbale ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Righetti. Ne ha facoltà.

RIGHETTI. Il camerata Limoncelli ha ieri, con la sua forma squisita, accennato, a colori abbastanza vivi, a qualche presunta deficienza della tutela penale in relazione al nostro patrimonio artistico ed archeologico ed alle bellezze naturali, di cui tanta dovizia possiede il nostro Paese.

In considerazione dell'alta importanza spirituale che giustamente riveste per ogni italiano tutto quanto ha attinenza a questo campo, vorrei, quale modesto cultore del diritto penale, tranquillizzare l'amico e, nel contempo, ricordare agli altri onorevoli Camerati, come la nostra legislazione penale, considerata nel suo complesso, permetta invece — nell'armonia della legge generale con le leggi speciali — una tutela che ben è da ritenere efficace e tale da corrispondere a tutte le eventuali esigenze della repressione.

Infatti, e mi limito alla sola citazione di articoli, contro la manomissione del patrimonio artistico ed archeologico provvedono: l'articolo 625 del nuovo Codice penale, ove si tratti di manomissione di cosa non propria e l'articolo 733 nell'ipotesi di manomissione di cosa propria.

Risparmio agli onorevoli Camerati l'enunciazione delle pene detentive e pecuniarie, comminate dagli articoli ora citati, limitandomi ad assicurare che esse sono, e possono essere applicate, in misura assai rilevante:

Infine, per quanto attiene alla tutela delle bellezze naturali, devo far osservare che anche in questa ipotesi deve trattarsi di modificazione dello *statu quo* su cosa propria, e, in ogni caso, di modificazioni che non costituiscono di per se stesse un reato, perchè, altrimenti, si verserebbe in tema di concorso. Inoltre, va segnalato che il Codice penale nell'articolo 734 aggrava notevolmente le pene che erano state stabilite nell'articolo 6 della legge speciale del 1922.

È vero, che l'articolo 734 non commina pene restrittive della libertà personale, ma la sanzione penale è intesa in questo caso, come in altri, a costituire anche la premessa in seguito alla quale ordinariamente l'Amministrazione pubblica s'intenderà autorizzata a svolgere con la necessaria rapidità il procedimento, previsto dalla legge speciale, per il ripristino della zona manomessa.

Pure auspicando, quindi, con riferimento alle leggi speciali e, in particolare, alla legge 20 giugno 1909, modificata con le successive 23 giugno 1912 e 31 maggio 1928, l'emanaazione di norme regolamentari e, in genere, di disposizioni coordinatrici in materia di legislazione artistica, possiamo, pertanto, aver piena fiducia che, se malauguratamente l'occasione dovesse presentarsi, le disposizioni legislative vigenti sarebbero tali da assicurare veramente una repressione adeguata, quale è nei voti del nostro Camerata, così fine cultore di cose d'arte e, di certo, anche nel cuore di tutti noi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ferretti Lando, di giorni 1; Leale, di 3; Troilo di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Bagnotti, di giorni 10; Lualdi, di 2; Diaz, di 4. (*Sono concessi*).

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole camerata Bacci.

Sarà inserita, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico (1).

Presentazione di disegni di legge.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome dell'Onorevole Capo del Governo, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia. (2016)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. (2017)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo. (2020)

Mi onoro di presentare inoltre il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria. (2019)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge. Saranno trasmessi il primo, il terzo ed il quarto alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge, e il secondo alla Giunta generale del Bilancio.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Norme complementari sull'ordinamento del notariato. (2018)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut. (2021)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio. (2022)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale. (2023)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Giunta per la conversione in legge dei decreti legge.

Ritiro di un disegno di legge.

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera il Regio decreto che mi autorizza a ritirare dal Parlamento il disegno di legge recante modificazioni ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 36 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per i veicoli sia a trazione animale che a trazione meccanica. (*Stampato* n. 1660).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo decreto. Il disegno di legge sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la ridu-

(1) V. Allegato n. XXVIII.

zione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato. (*Stam-pato* n. 1468-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Onorevoli camerati! Devo fare alcune osservazioni che mi vengono suggerite dalla relazione del camerata Bartolomei.

Egli prende come punto di partenza della sua relazione la produzione del 1930, nella quale la superficie coltivata a tabacchi è stata di 42.600 ettari, e la produzione è salita a 583.000 quintali. Quest'annata è stata eccezionale. Nelle due annate precedenti, la superficie coltivata a tabacco, è stata intorno ai 37.000 ettari, e la produzione ha oscillato dai 360.000 ai 470.000 quintali. Oggi la produzione è limitata a 34.000 ettari, e quantitativamente si conta di ottenere circa 375.000 quintali.

La riduzione del 20 per cento per i tabacchi scuri e del 15 per cento per quelli chiari portata all'ettaraggio è stata imposta dalla necessità di non accumulare all'infinito stocks di tabacco, pei quali sarebbe stato necessario costruire anche opportuni locali, con forti investimenti e con perdite sicure. Infatti il tabacco migliora nei primi anni in cui è conservato, ma successivamente si va gradatamente deteriorando. Ora è bene non dimenticare che la scorta esistente di tabacco è sufficiente per ben tre anni.

Il criterio col quale è stato applicato questo provvedimento è stato quello di una riduzione uniforme per tutte le concessioni.

Il camerata Bartolomei trova che sarebbe stato più opportuno discriminare tra i concessionari e fare la riduzione in rapporto alla efficienza dei concessionari e alle qualità da essi prodotte.

Certamente egli non tiene calcolo del fatto che le concessioni costituiscono contratto bilaterale che lega lo Stato ai concessionari e che lo Stato non avrebbe potuto discriminare tra un concessionario e l'altro, senza grave ingiustizia (*Interruzione del deputato Bartolomei*).

Camerata Bartolomei, ella sa che il contratto è fatto in base al regolamento e il regolamento prevede la possibilità di una riduzione dell'ettaraggio, però non prevede che si possa ridurre l'ettaraggio in misura differente, secondo i vari concessionari. Questo

non è contrattualmente previsto e quindi non è stato fatto.

Viceversa, il criterio della discriminazione, in rapporto al modo come la concessione è stata gestita, è stato già attuato dall'Amministrazione, ma, in sede di rinnovazione delle concessioni che venivano a scadere ed in tale sede è stato attuato il concetto invocato dal camerata Bartolomei, di assegnare cioè le nuove concessioni possibilmente a concessionari che sono nello stesso tempo agricoltori.

Posso assicurare il camerata Bartolomei di avere riveduto io stesso le nuove concessioni, che sono state date quest'anno e di avere fatto bene attenzione alla qualità di agricoltori per i nuovi concessionari.

Debbo anche fare rilevare che l'aumento di consumo da parte dei fumatori che si potrebbe ottenere con una riduzione di prezzi sarebbe di fatto minimo.

Abbiamo visto altri paesi che hanno ridotto i prezzi per aumentare il consumo e hanno ottenuto un maggior consumo quantitativo di appena circa il 2 per cento.

Posso assicurare — come del resto ho già detto l'anno scorso in occasione dell'esposizione finanziaria — che, la riduzione riscontrata negli introiti dei monopoli, non trova un corrispondente riscontro in una eguale riduzione nei quantitativi.

La diminuzione del consumo verificatosi negli ultimi tre esercizi, come del resto si osserva nella relazione del camerata Bartolomei, è limitata ad una percentuale molto esigua, mentre la riduzione degli introiti è assai maggiore.

Infatti essa non è dovuta al fatto che si fuma molto meno quantitativamente ma che si fumano dei prodotti che costano meno.

Vorrei anche rilevare infine un'altra osservazione.

In un punto della relazione si dice che una delle norme regolamentari, quella dell'articolo 93, è ingiusta e anti-giuridica.

Debbo fare rilevare che tale norma è del 1925 e come ogni norma regolamentare è stata approvata dopo avere sentito il Consiglio di Stato. Ritengo che il Consiglio di Stato non avrebbe certo approvata una norma che fosse ingiusta e anti-giuridica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BARTOLOMEI, *relatore*. Ringrazio intanto l'onorevole Ministro per aver preso atto di molte delle osservazioni che ho fatte.

Quanto alle contro osservazioni, diciamo così, che l'onorevole Ministro ha enunciate, principalmente posso dire che è vero che io

ho preso come punto di partenza la produzione del 1930....

PRESIDENTE. Voglia alzare la voce, onorevole camerata. Il Presidente ha il diritto e il dovere di udire.

BARTOLOMEI, *relatore*. Ho preso come punto di partenza il 1930, prima della prima riduzione, ma è anche vero che questa nuova riduzione si ripercuote gravemente sopra le culture di rinnovo nella rotazione normale delle coltivazioni ed incide, quindi, profondamente sopra la economia degli agricoltori.

E quindi è logico che gli agricoltori si lamentino.

In ogni modo gli agricoltori hanno dimostrato di riconoscere la situazione che l'onorevole Ministro ci faceva presente circa il grande accumulo dei tabacchi nei magazzini dello Stato e si sono volentieri rassegnati a subire alcune riduzioni, come hanno accettato spontaneamente di fare una riduzione del 5 per cento sul prezzo di cessione. Questo dimostra le buone intenzioni degli agricoltori stessi.

Quanto all'osservazione che non è possibile fare le riduzioni solo o principalmente a carico di quelle aziende e di quelle produzioni che risultano più scadenti, io dico francamente che la cosa non mi sembra giusta. Perché è ben vero che i contratti non si possono rompere, ma è pur vero che per tutti quei contratti che si rinnovano e per quelli per i quali si possono fare delle riduzioni, le riduzioni stesse possono concentrare maggiormente sulle aziende che danno i prodotti più scadenti, favorendo invece le aziende che danno un prodotto migliore ed hanno un attrezzamento meglio rispondente allo scopo.

Quanto all'osservazione sulla diminuzione del consumo, onorevole Ministro, a me sembra che la risposta me l'abbia suggerita lei, quando ha annunciato che la riduzione globale dei manufatti è minima, mentre è molto maggiore la riduzione del gettito; perchè ciò significa che l'orientamento del consumatore si è spostato verso i prodotti che costano meno. È dunque logico concludere che se tutti i prodotti costassero meno il consumatore si orienterebbe verso i prodotti superiori e di maggior valore. (*Approvazioni — Interruzione dell'onorevole Ministro delle Finanze*).

Per quanto riguarda l'altra questione, io forse ho ecceduto nel chiamare antiggiuridiche le disposizioni del regolamento quanto agli interessi. Effettivamente non può essere antiggiuridica una legge o un regolamento statale. Riconosco l'inesattezza.

Ma però è sostanzialmente ingiusto che, una volta firmato il verbale di consegna, se lo Stato, il quale ha ormai acquistato il prodotto che può ritirare quando vuole, anche se per qualche tempo e per sua comodità lo lascia nei magazzini del produttore — mentre questo non ha più su di esso alcun potere — anticipa al produttore una parte del prezzo di acquisto, abbia a pretendere dal produttore stesso gli interessi su tali anticipi.

Non sarà antiggiuridico, onorevole Ministro, secondo il parere del Consiglio di Stato, ma è sicuramente ingiusto. (*Commenti — Interruzione dell'onorevole Ministro delle Finanze*).

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, con il quale venne disposta la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Norme per la concessione della autorizzazione a tenere Congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la concessione della autorizzazione a tenere Congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali. (*Stampato n. 1507*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Domando al Governo se accetta il testo proposto dalla Commissione per l'articolo 2.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Do allora lettura degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ed accettato dal Governo.

ART. 1.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2° dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, convertito nella legge 27 febbraio 1927, n. 244, gli Enti e le persone che intendono promuovere un Congresso nazionale o internazionale, debbono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Prefetto della provincia nella quale il Congresso dovrebbe tenersi, almeno tre mesi prima dalla data di svolgimento, regolare domanda in cui siano precisati l'Ente e le persone che desiderano promuovere il Congresso, nonché lo scopo di esso.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il programma, in cui siano indicate le modalità di svolgimento del Congresso, la data, città e luogo di riunione.

b) il piano finanziario;

c) l'elenco degli argomenti che dovrebbero trattarsi;

d) la composizione dei Comitati d'organizzazione.

(È approvato).

ART. 2.

Le domande di autorizzazione a promuovere i Congressi di cui all'articolo precedente, sono sottoposte al preventivo parere di una Commissione permanente, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta come segue:

1°) da un delegato designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2°) da un delegato designato dal Ministero degli esteri;

3°) da un delegato designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

4°) da un delegato designato dal Ministero delle corporazioni;

5°) da due delegati designati dalla Reale Accademia d'Italia;

6°) da due delegati designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

7°) da due delegati designati dalla Commissione italiana di cooperazione intellettuale.

8°) da due delegati designati dal Partito Nazionale Fascista, di cui uno scelto fra i cultori di discipline politiche, giuridiche ed economiche.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con suo decreto, provvede alla nomina della Commissione e del suo presidente scelto fuori dei membri di essa. In caso di assenza o di impedimento i delegati possono farsi rappresentare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alle riunioni della Commissione può intervenire, di volta in volta, su invito del presidente, un rappresentante del Ministero nella cui competenza rientrano i temi da trattarsi nel Congresso, salvo che il suddetto Ministero non abbia già il suo delegato in seno alla Commissione.

(È approvato).

ART. 3.

È sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2:

a) sulla opportunità, da parte dell'Italia, di accettare l'invito rivolto in via ufficiale al Governo italiano di partecipare a Congressi internazionali aventi scopi esclusivamente scientifici e culturali, che hanno luogo all'estero, e di inviarvi una propria delegazione;

b) sulla costituzione delle delegazioni ufficiali incaricate di rappresentare l'Italia in seno ai Congressi internazionali aventi scopi scientifici e culturali, con facoltà di proporre il nome dei delegati e del presidente della delegazione;

c) sulla nomina dei delegati italiani in seno alle Commissioni internazionali permanenti, aventi scopi scientifici e culturali, anche quando queste abbiano in Italia corrispondenti Comitati permanenti, salvo il caso previsto dal successivo articolo 6.

Quando si tratti delle nomine di rappresentanti dell'Italia a Congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche, il parere della Commissione di cui all'articolo 2, si riferirà alle designazioni fatte dall'Istituto Centrale di Statistica a norma dell'articolo 2, lettera i), del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

(È approvato).

ART. 4.

Le domande e gli atti concernenti l'autorizzazione dei Congressi di cui alla presente legge sono sottoposte alla Commissione per il suo parere, corredate dall'avviso dei Ministeri e degli Enti interessati.

(È approvato).

ART. 5.

In casi urgenti, nei quali manchi la possibilità di promuovere tempestivamente il parere della Commissione a' termini dell'articolo 3 della presente legge, è in facoltà del Capo del Governo di provvedere a quanto in detto articolo è previsto, senza promuovere il parere della Commissione.

(È approvato).

ART. 6.

Qualora nei Convegni internazionali aventi scopi scientifici e culturali vengano comunque predisposti schemi di atti internazionali, i delegati italiani ne informeranno tempestivamente anche il Ministero degli affari esteri, facendogli, possibilmente, pervenire il testo degli schemi stessi.

(È approvato).

ART. 7.

Le spese per i rimborsi e per il pagamento delle competenze ai singoli delegati sono a carico dei rispettivi Dicasteri ed Enti di volta in volta interessati.

(È approvato).

ART. 8.

Nulla è innovato per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ad Enti italiani, con statuti approvati con legge e con decreto Reale, di designare i membri italiani in seno alle corrispondenti organizzazioni internazionali.

Gli Enti predetti debbono, però, dare partecipazione delle nomine fatte alla Presidenza del Consiglio, che ne informa il Ministero degli esteri e la Commissione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale. (*Stampato* n. 1920-A).

JUNG, *Ministro delle Finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Prego l'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge alla seduta di domani.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze propone che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla seduta di domani. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli. (*Stampato* n. 1937-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'Azoto ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'Azoto ». (*Stampato* n. 1963-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'Azoto ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione,

agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari. (*Stampato* n. 1966-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-1934, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché

altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (*Stampato* n. 1967-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1596, col quale viene autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima. (*Stampato* n. 1971-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima ».

La Commissione propone il seguente testo emendato:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, con la seguente modificazione:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

Ferme le attribuzioni assegnate dalle vigenti disposizioni al Ministero delle comunicazioni ed alle Autorità marittime, il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima con le dipendenti Scuole, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Nell'opera di vigilanza detto Ministero sarà coadiuvato da una « Giunta di vigilanza » composta di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e delle comunicazioni, nonché delle Confederazioni nazionali fasciste interessate nella industria e nella marina mercantile.

Il Presidente della Giunta sarà nominato dal Ministero dell'educazione nazionale, di concerto con gli altri Ministeri suindicati. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Lo statuto dell'Ente regolerà la funzione didattica in rapporto con le esigenze locali del lavoro marittimo, dando in massima la preferenza all'indirizzo prevalentemente peschereccio, là dove ciò sia ritenuto più opportuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale. Ne ha facoltà.

RICCI, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. A nome dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale propongo per l'articolo 4 del decreto il seguente nuovo testo, che è già stato accettato dall'onorevole Giunta del bilancio e dall'onorevole relatore:

« Ferme restando le attribuzioni assegnate dalle vigenti disposizioni al Ministero delle comunicazioni ed alle autorità marittime, il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima con le dipendenti scuole, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

« Nell'opera di vigilanza detto Ministero sarà coadiuvato da una « Giunta di vigi-

lanza», presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale e composta di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, della agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e delle comunicazioni.

« Lo statuto dell'Ente regolerà la funzione didattica in rapporto con le esigenze locali del lavoro marittimo, e curerà che le associazioni interessate all'industria della pesca e alla marina mercantile abbiano una propria rappresentanza nel Consiglio generale dell'Ente e nelle commissioni delle singole scuole ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo emendamento concordato fra il Governo, l'onorevole Giunta del bilancio ed il relatore.

(È approvato).

L'articolo unico del disegno di legge rimane dunque così emendato;

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio dell'educazione professionale per la maestranza marittima, con la seguente modificazione:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4. — Ferme restando le attribuzioni assegnate dalle vigenti disposizioni al Ministero delle comunicazioni ed alle Autorità marittime, il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima con le dipendenti scuole, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

« Nell'opera di vigilanza detto Ministero sarà coadiuvato da una « Giunta di vigilanza », presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale e composta di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, della agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e delle comunicazioni.

« Lo statuto dell'Ente regolerà la funzione didattica in rapporto con le esigenze locali del lavoro marittimo, e curerà che le associazioni interessate all'industria della pesca e alla marina mercantile abbiano una propria rappresentanza nel Consiglio generale dell'Ente e nelle commissioni delle singole scuole ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (*Stam-pato* n. 1975-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Può essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore o corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualità del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purchè risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.

La decorrenza del soccorso e le modalità di corresponsione sono determinate dal regolamento.

(È approvato).

ART. 2.

Il soccorso di cui all'articolo 1 può essere concesso anche ai congiunti:

a) dei militari della Regia guardia di finanza;

b) degli appartenenti alla M. V. S. N. e alle singole sue specialità (indipendentemente dai loro obblighi militari);

c) dei militari appartenenti alle Legioni libiche, unicamente però se abbiano compiuta la ferma volontaria assunta;

d) degli appartenenti alla C. R. I. e al S. M. O. M., aventi obblighi di servizio militare.

Il soccorso però può essere concesso solo quando il richiamo, per mobilitazione o per

eventualità del tempo di pace, sia ordinato per lo stesso scopo e con lo stesso provvedimento col quale sono richiamati alle armi reparti delle Forze armate, o, se con provvedimento successivo, previo concerto col Ministro militare competente.

(È approvato).

ART. 3.

I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) i figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti — o nelle condizioni di cui all'articolo 193 Codice civile — adottivi) e figliastri, purchè minori degli anni 14 od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

c) i genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto) padrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo ed ava, purchè vedova, che abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nepoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

(È approvato).

ART. 4.

In tempo di pace il soccorso giornaliero è stabilito nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 20,000 abitanti	Negli altri comuni
a) Per la moglie	0.85	0,75
b) Per ogni figlio o figliastro	0.45	0.40
c) Per un solo genitore.	0.85	0.75
d) Per ambedue i genitori	1.40	1.30
e) Per un fratello o per una sorella	0.85	0.75
f) Per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	0.45	0.40
g) Per l'avo	0.85	0.75
h) Per l'ava	0.85	0.75

(È approvato).

ART. 5.

In tempo di mobilitazione la misura del soccorso giornaliero è stabilita al momento della mobilitazione stessa con decreto dei Ministri competenti, di concerto con quello delle finanze.

(È approvato).

ART. 6.

Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 4, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Gli avi e le ave non possono godere del soccorso stesso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dello stesso articolo 4.

(È approvato).

ART. 7.

Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri indicati nella lettera b) dell'articolo 3.

Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata, al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di lire 0,85 nei comuni capoluoghi di provincia, o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e di lire 0.75 negli altri comuni.

(È approvato).

ART. 8.

Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.

Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile.

(È approvato).

ART. 9.

Il soccorso giornaliero non deve corrispondersi ai congiunti dei militari sottoposti a procedimento penale o condannati per il periodo di tempo in cui i militari stessi non prestano servizio, perchè latitanti o detenuti.

Ove intervenga assoluzione, i congiunti riacquistano titolo al soccorso, con diritto alle quote arretrate.

In caso di denuncia per il reato di diserzione, il soccorso giornaliero cessa dalla data della dichiarazione di diserzione.

Il soccorso cessa anche per il tempo in cui il militare si trovi per punizione in una compagnia di disciplina.

(È approvato).

ART. 10.

La concessione dei soccorsi è deliberata da una commissione comunale così composta:

Podestà del comune, presidente;

Comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

Presidente della locale congregazione di carità;

Segretario politico del Fascio; membri.

Le funzioni di segretario della Commissione debbono essere affidate ad un impiegato del comune, designato dal podestà.

Il presidente ed i membri della Commissione hanno facoltà di farsi sostituire da propri delegati.

Alle sedute della Commissione interviene altresì, con solo voto consultivo, il medico condotto municipale quando si debba stabilire, se qualche membro della famiglia del militare sia inabile a lavoro.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

(È approvato).

ART. 11.

Nei comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti il podestà può costituire più Commissioni, fissandone la competenza per territorio. Tali commissioni sono formate di rappresentanti appositamente delegati dalle persone indicate nell'articolo 10. Contro la deliberazione di dette commissioni è ammesso soltanto il ricorso di cui all'articolo 12.

(È approvato).

ART. 12.

Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è così costituita:

Prefetto o un suo delegato, presidente;

Comandante locale del presidio od un suo delegato;

Intendente di finanza od un suo delegato;

Preside della provincia od un suo delegato;

Segretario federale del Partito nazionale fascista od un suo delegato;

membri.

Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo fra i funzionari della prefettura o dell'intendenza di finanza.

Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credano, le parti interessate.

(È approvato).

ART. 13.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello può essere prodotto anche dall'ufficio distrettuale delle imposte senza limite di tempo.

(È approvato).

ART. 14.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della Commissione comunale.

(È approvato).

ART. 15.

È in facoltà delle Commissioni provinciali di appello di revocare, anche d'ufficio, le indebite concessioni del soccorso giornaliero.

(È approvato).

ART. 16.

Le funzioni dei componenti delle Commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite. Solo nel caso che i componenti della Commissione provinciale debbano recarsi fuori della propria residenza, spetta ad essi il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di lire 30 o di lire 50 se con pernottamento.

Ai componenti che siano funzionari dello Stato spettano le ordinarie indennità di missione.

(È approvato).

ART. 17.

I Ministri delle Forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facoltà di modificare, revocare ed annullare qualsiasi decisione emessa dalle Commissioni comunali o provinciali di appello che risulti in opposizione alle norme della legge o del regolamento.

Prima di modificare, revocare od annullare le decisioni emesse dalle Commissioni comunali o provinciali, i Ministri delle Forze armate sentiranno rispettivamente le Commissioni stesse.

(È approvato).

ART. 18.

Oltre ai congiunti, il soccorso, nei casi indicati negli articoli precedenti, spetta al soldato, al caporale, al caporal maggiore (o gradi assimilati delle altre Forze armate), appartenenti ad unità mobilitate, durante le licenze di qualsiasi genere, escluse quelle di convalescenza, nella misura che sarà stabilita per la moglie, a senso dell'articolo 5.

Il soccorso di cui al presente articolo è corrisposto al militare anche quando questi, pur non avendo famiglia ma trovandosi nelle altre condizioni previste dal primo comma, risulti essere egli stesso in istato di indigenza: il pagamento del soccorso viene, in questo caso, anticipato dal Comando del Corpo all'atto dell'invio in licenza e per tutta la durata di questa.

(È approvato).

ART. 19.

Il pagamento dei soccorsi di cui alla presente legge è effettuato dagli uffici postali, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (secondo comma).

I soccorsi non riscossi entro il termine di un anno sono prescritti.

(È approvato).

ART. 20.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese in caso di mobilitazione saranno pagate, per quanto concerne i

militari del Regio esercito e della Regia aeronautica, coi fondi del bilancio del Ministero della guerra e, per quanto concerne i militari del C. R. E. M., coi fondi del bilancio del Ministero della marina, tranne quelle per i soccorsi di cui al 2° comma dell'articolo 22, le quali graveranno sul bilancio degli affari esteri.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese per il tempo di mobilitazione nei casi di cui all'articolo 2 della presente legge saranno pagate, per i provenienti dal Regio esercito e dalla Regia aeronautica, nonchè per coloro che non siano ancora stati arruolati, coi fondi del bilancio del Ministero della guerra e per i provenienti dalla Regia marina coi fondi del bilancio del Ministero della marina.

Prima della chiusura di ogni esercizio finanziario la spesa anticipata dai Ministeri della guerra e della marina sui propri bilanci, a senso dei due commi precedenti, sarà ripartita fra le varie amministrazioni da cui dipendono le forze richiamate alle armi, in proporzione del numero dei richiamati.

(È approvato).

ART. 21.

Le modalità di somministrazione dei fondi, nonchè quelle di pagamento, di riscontro o di imputazione saranno determinate con regolamento.

Il regolamento provvederà anche a stabilire le norme per il pagamento, a mezzo delle autorità militari, dei soccorsi ai militari di cui all'articolo 18.

(È approvato).

ART. 22.

Per le famiglie dei militari rimpatriati, perchè chiamati alle armi in caso di mobilitazione, il soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in Patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'articolo 1.

Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della guerra, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, nella misura sottoindicata, da corrispondersi però in valuta locale, secondo il cambio all'atto della mobilitazione e mantenendo poi invariato l'ammontare, salvo

successive disposizioni in contrario del Regio Governo:

	Nelle località con popolazione superiore ai 20,000 abitanti	Nelle altre località
	—	—
a) Per la moglie	3.40	3 —
b) Per ogni figlio o figliastro	1.80	1.60
c) Per il primo dei figli o figliastri nelle condizioni di cui al 2° comma dell'articolo 7	3.40	3 —
d) Per un solo genitore	3.40	3 —
e) Per ambedue i genitori	5.60	5.20
f) Per un fratello o per una sorella	3.40	3 —
g) Per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	1.80	1.60
h) Per l'avo	3.40	3 —
i) Per l'ava	3.40	3 —

(È approvato).

ART. 23.

Tutte le spese inerenti ai servizi contemplati nella presente legge, nonchè il maggiore onere derivante all'Amministrazione postale per la effettuazione del pagamento dei soccorsi, sono, in tempo di guerra, a carico delle Amministrazioni militari interessate, nei modi e nei limiti che saranno determinati dalle Amministrazioni stesse, di concerto con la finanza.

Tutte le spese inerenti ai soccorsi di cui al 2° comma dell'articolo 22 saranno a carico del Ministero degli affari esteri.

Qualora il richiamo in tempo di pace abbia durata superiore a 45 giorni, le spese di cui al 1° comma potranno, di concerto colla finanza, essere poste a carico delle Amministrazioni militari interessate.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 no-

vembre 1933, n. 1639 riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina. (*Stampato* n. 1976-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al questore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al questore. (*Stampato* n. 1979-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, concernente l'attribuzione, al Commissario speciale per l'Agro Pontino, dei poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e, al capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria, dei poteri spettanti al questore ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni di norme in materia di pensioni di guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni di norme in materia di pensioni di guerra. (*Stampato* n. 1980-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Agli effetti della concessione della pensione alle vedove e agli orfani, ai sensi degli articoli 24, ultimo comma, 29 e 35 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e 8 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, si considera utile il matrimonio contratto fino al 31 dicembre 1940, purchè sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma.

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati nel diritto a pensione di guerra ai figli legittimi.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 74 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è abrogato.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione dell'attività della Discoteca di Stato

anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese. (*Stampato* n. 1981-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

La Discoteca di Stato, oltre ai fini previsti dall'articolo 1º del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 81, ha per iscopo di raccogliere ed ordinare sistematicamente, registrandolo in matrici, in dischi e con qualsiasi altro mezzo meccanico, tutto quanto nel campo dei suoni interessi la cultura scientifica, artistica e letteraria, ed in modo particolare:

a) i canti e i dialetti di tutte le regioni e le colonie d'Italia;

b) le interpretazioni « definitive » delle opere principali dei maggiori compositori e poeti viventi;

c) ciò che possa interessare gli studi di glottologia, di zoologia, di fisiologia, di storia, ecc.

La Discoteca provvede, inoltre, a fornirsi delle pubblicazioni fonografiche, che giovino al conseguimento dei suoi fini e collabora con gli istituti similari ed affini degli altri Stati al progresso della cultura a mezzo della fonografia in tutti i suoi sviluppi e le sue applicazioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Tutte le Case editrici fonografiche, italiane o rappresentate in Italia, dovranno inviare alla Discoteca di Stato, in duplice esemplare, copia di tutte le loro pubblicazioni discografiche (corredate delle relative pubblicazioni tipografiche) e cedere a prezzo di costo quelle matrici seconde (madri) prodotte in Italia che la Discoteca ritenesse opportuno acquistare per i suoi fini, restando integro ed esclusivo ogni e qualunque diritto di sfruttamento commerciale alla Casa fonografica editrice.

L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente è punita con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila, fermo rimanendo

l'obbligo delle predette Case fonografiche di adempiere a quanto è loro prescritto dalla presente legge. In caso di recidiva può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'industria e dal commercio per un tempo non superiore ad un mese.

(È approvato).

ART. 3.

La Discoteca di Stato è autorizzata a concedere in uso le matrici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1º della presente legge all'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra per trarne dischi da diffondere mediante vendita. I relativi utili, salvo la percentuale di cui all'articolo seguente, verranno devoluti ai servizi assistenziali dell'Associazione stessa.

Da tale concessione è escluso l'uso delle matrici di cui all'articolo 2.

Tutte le spese comunque dipendenti dall'uso delle matrici da parte dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra sono a carico dell'Associazione medesima.

La concessione suindicata è disposta con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

(È approvato).

ART. 4.

Nell'atto di concessione sarà stabilita una percentuale sugli utili da versarsi all'Esercizio.

In corrispondenza delle somme introitate a tale titolo il Ministero delle finanze provvederà ad aumentare lo stanziamento, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223.

(È approvato).

ART. 5.

Ove non si faccia luogo alla concessione di cui all'articolo 3, la Discoteca di Stato è autorizzata a provvedere altrimenti alla riproduzione dei dischi da diffondere mediante vendita per i fini culturali da essa perseguiti, ferma restando la destinazione degli eventuali utili secondo le norme degli articoli 3 e 4.

(È approvato).

ART. 6.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'educazione nazionale, nonchè con quelli delle corporazioni

e di grazia e giustizia, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione della Discoteca di Stato ed ogni altra norma occorrente per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935. (*Stampato n. 1946-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, domando agli onorevoli relatori se intendono parlare.

CALZA BINI, *relatore*. Rinunciamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni.

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. (*Vivi applausi*). Poichè nessuno dei camerati crede di interloquire nella discussione del disegno di legge per il bilancio di previsione 1934-35 del Ministero che è affidato alle mie cure, è naturale che anch'io non parli. Se il Presidente illustre me lo permette, mi limiterò a ringraziare la Giunta del Bilancio, e particolarmente i relatori onorevoli Calza Bini, Perna e Bianchini, per la diligente e intelligente relazione compilata, per le parole di esplicito elogio rivolte ai miei dipendenti, ai miei collaboratori e anche a me, per la fiducia che hanno nelle disposizioni che il Ministero delle comunicazioni emanerà per portare, sia economicamente che tecnicamente, i servizi che gli sono affidati, non alla perfezione, mai raggiungibile, ma a quella tendenza alla perfezione che, in ogni caso, è segno di vita (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intendranno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

VERDI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Tabella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese per i servizi della marina mercantile. — Spese generali. — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse), lire 1,520,000.

Capitolo 2. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182), lire 125,000.

Capitolo 3. Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile, lire 55,000.

Capitolo 4. Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 18,000.

Capitolo 5. Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie, lire 7,000.

Capitolo 6. Indennità e diarie ai componenti le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ed alle persone che essendo chiamate a deporre innanzi le Commissioni stesse, abbiano diritto alla corresponsione di indennità — Spese varie inerenti al funzionamento delle Commissioni suddette (copia di atti, traduzioni, periti legali, ecc.) (articoli 3 e 4 del Regio decreto 17 settembre 1925, n. 1819) — Indennità e diarie ai componenti del Consiglio superiore della marina mercantile (articolo 6 del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2641) ed ai componenti di Commissioni e Comitati vari — Spese per il loro funzionamento — Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile, lire 115,000.

Capitolo 7. Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale, lire 19,000.

Capitolo 8. Spese di telegrammi (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 9. Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000.

Capitolo 10. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 140,000.

Capitolo 11. Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca, lire 2,000.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 6,000.

Capitolo 13. Fitto di locali e canoni d'acqua — Manutenzione e pulizia dei locali, lire 300,000.

Capitolo 14. Spese per le statistiche concernenti i servizi della marina mercantile (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), *per memoria*.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Debito vitalizio. — Capitolo 16. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 7,000,000.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000.

Spese per la marina mercantile. — Capitolo 18. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 19. Vigilanza sulla pesca, lire 178,000.

Capitolo 20. Sovvenzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile — Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie, lire 4,820,000.

Capitolo 21. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e Accordo internazionale 8 giugno 1880) — Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articolo 122 e 190 del Codice per la marina mercantile) — Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile) (*Spesa obbligatoria*), lire 140,000.

Capitolo 22. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci del nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929) (*Spesa obbligatoria*), lire 234,000.

Capitolo 23. Eventuale concorso dello Stato pel mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio, lire 15,000.

Spese per le Capitanerie di porto. — Capitolo 24. Ufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo, lire 8,000,000.

Capitolo 25. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 3,500,000.

Capitolo 26. Incaricati marittimi e delegati di spiaggia — Inservienti locali di porto — Retribuzioni — Indennità di reggenza di uffici di porto — Assicurazioni sociali, lire 368,320.

Capitolo 27. Indennità di trasferimento e di missione pel personale delle Capitanerie di porto, lire 350,000.

Capitolo 28. Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto, lire 200,000.

Capitolo 29. Spese di ufficio per le Capitanerie di porto, lire 169,500.

Capitolo 30. Indennità al personale, soprassoldi e assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reali equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto — Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (articolo 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068), lire 275,000.

Capitolo 31. Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto — Corpi di guardia — Imbarcazioni — Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese telefoniche e spese varie, lire 1,600,000.

Spese per i servizi marittimi. — Capitolo 32. Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale — Spese per la visita del materiale nautico delle società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni, lire 50,000.

Capitolo 33. Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi — Spese per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati per le quali lo Stato abbia assunto l'onere del risarcimento in caso di perdita totale, lire 263,535,000.

Capitolo 34. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (*Spesa obbligatoria*), lire 1,585,000.

Spese per la Milizia portuaria. — Capitolo 35. Stipendi, paghe ed indennità varie

di carattere continuativo agli ufficiali, sottufficiali, graduati e camicie nere ed allievi camicie nere della Milizia portuaria — Contributi per opera di previdenza ed assicurazione, rette ospedaliere e assegni agli ufficiali medici in servizio presso la Milizia portuaria — Premi di rafferma (*Spese fisse*), lire 5,700,000.

Capitolo 36. Indennità per servizi collettivi ed isolati fuori residenza agli ufficiali, sottufficiali, graduati camicie nere, ed aspiranti allievi camicie nere della Milizia portuaria — Indennità di tramutamento al suddetto personale ed alle loro famiglie, lire 200,000.

Capitolo 37. Provvista e manutenzione vestiario per la Milizia portuaria, lire 400,000.

Capitolo 38. Spese per educazione fisica, per il tiro a segno e per campi d'istruzione — Spese per la musica, energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento, biblioteche, arredamento delle infermerie e medicinali — Spese per bagni, docce e casermaggio — Armamento e munizionamento — Spese telefoniche, postali e telegrafiche — Mobili d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine da scrivere — Spese per servizi di copiatura ed altre spese per il funzionamento della Milizia portuaria, lire 750,000.

Capitolo 39. Manutenzione ordinaria dei fabbricati in uso della Milizia portuaria — Fitto locali per il comando gruppo Legioni Milizia portuaria e per i comandi e le caserme dei reparti dipendenti, lire 250,000.

Capitolo 40. Spese per automezzi e natanti e per la prevenzione e l'estinzione degli incendi nei porti — Spese per l'acquisto, manutenzione e riparazione di biciclette, lire 500,000.

Capitolo 41. Sussidi al personale della Milizia portuaria, lire 20,000.

Capitolo 42. Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia portuaria, lire 17,500.

Spese diverse. — Capitolo 43. Versamento al bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'articolo 1 del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1277, nonchè degli avanzi di fondi indicati nell'articolo 12 del Regio decreto medesimo, *per memoria*

Spese per i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili. — *Spese generali.* — Capitolo 44. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei circoli ferroviari d'ispezione — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 6,500,000.

Capitolo 45. Personale delle Ferrovie dello Stato comandato a prestar servizio presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili — Stipendi ed assegni da rimborsare all'Amministrazione ferroviaria, lire 550,000.

Capitolo 46. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione, lire 44,000.

Capitolo 47. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione ed a quello già appartenente all'Ispettorato medesimo ed alle relative famiglie, lire 50,000.

Capitolo 48. Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione e al personale di altre Amministrazioni dello Stato, estraneo all'Ispettorato, incaricato di compiere missioni nell'interesse dell'Ispettorato suddetto, lire 1,040,000.

Capitolo 49. Spese per il servizio di copiatura a macchina, lire 35,000.

Capitolo 50. Fitti e canoni (*Spese fisse*), lire 550,000.

Capitolo 51. Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali, lire 22,000.

Capitolo 52. Spese d'ufficio per i Circoli ferroviari d'ispezione, lire 200,000.

Capitolo 53. Spese relative al servizio delle automobili, lire 340,000.

Capitolo 54. Spese per studi di carattere tecnico e per ricerche sperimentali, lire 14,000.

Capitolo 55. Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche, lire 60,000.

Capitolo 56. Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca, lire 3,000.

Capitolo 57. Spese per liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 58. Spese casuali, lire 8,000.

Capitolo 59. Indennità e diarie ai componenti di Commissioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse, lire 15,000.

Capitolo 60. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), *per memoria*.

Capitolo 61. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-

rale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Debito vitalizio. — Capitolo 62. Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (*Spese fisse*), lire 200,000.

Capitolo 63. Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi di navigazione lacuale. — Capitolo 64. Quota a carico dello Stato Italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (*Spesa obbligatoria*), lire 13,500.

Capitolo 65. Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles, lire 3,200.

Capitolo 66. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32, e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303) (*Spesa obbligatoria*), lire 183,000,000.

Capitolo 67. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000,000.

Capitolo 68. Annualità trentennali relative a lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule, liquidate a norma del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 73, lire 2,218,377.17.

Capitolo 69. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659 e 8 giugno 1913, n. 631) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,800,000.

Capitolo 70. Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articoli 258 e 262 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui all'articolo 113 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e alle ferrovie economiche d'interesse locale di cui all'articolo 1 comma secondo del Regio decreto 2 agosto 1929, n. 2150, lire 4,800,000.

Capitolo 71. Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 276, 277 e 278 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Reale 15 febbraio 1920, n. 210), lire 14,000,000.

Capitolo 72. Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110) (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese per i servizi della marina mercantile*. — *Spese generali*. — Capitolo 73. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato, lire 40,000.

Capitolo 74. Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio e in posizione ausiliaria — Indennità e assegni (*Spese fisse*), lire 600,000.

Capitolo 75. Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie — Retribuzioni — Assicurazioni sociali, lire 80,000.

Capitolo 76. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile, lire 250,000.

Spese diverse. — Capitolo 77. Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e compensi daziari a favore dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del Regio decreto 16 maggio 1926, numero 865) — Compensi di armamento (legge 8 luglio 1929, n. 1176) — Spese di visite e perizie — Contributo dello Stato a favore del Registro italiano navale ed aeronautico (Regio decreto 11 novembre 1926, n. 2138 e Regio decreto 1º dicembre 1930, n. 1801) — Contributo nelle spese di funzionamento dell'« Ente nasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e concorso nell'ammortamento del mutuo contratto col l'Istituto nazionale delle assicurazioni per provvedere alle spese d'impianto della vasca medesima (Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1429), lire 27,000,000.

Spese per i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili. — Capitolo 78. Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio e assimilato, lire 10,000.

Capitolo 79. Indennità di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio e assimilato, lire 20,000.

Capitolo 80. Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione per opere di carattere straordinario, nonché al personale di altre Amministrazioni dello Stato, estraneo all'Ispettorato, incaricato di compiere missioni nell'interesse dei servizi dello Ispettorato stesso, lire 130,000.

Capitolo 81. Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti e della direzione, assistenza e collaudo dei lavori e compensi a funzionari dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione e a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione e collaudo delle opere pubbliche, lire 40,000.

Capitolo 82. Spese per l'acquisto di autoveicoli, lire 50,000.

Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione. — Capitolo 83. Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio — Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna, lire 8,000,000.

Costruzione di strade ferrate. — Capitolo 84. Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito, lire 68,000,000.

Capitolo 85. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, lire 145,000.

Capitolo 86. Personale di ruolo — Indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali, lire 50,000.

Capitolo 87. Personale avventizio e straordinario — Assegni, indennità di trasferta e di trasloco, lire 2,050,000

Capitolo 88. Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario per lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie, lire 300,000.

Capitolo 89. Sussidi al personale in servizio di ruolo, avventizio e straordinario ed al personale esonerato e alle rispettive famiglie, lire 100,000.

Capitolo 90. Spese di ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento ed affitto locali per gli uffici tecnici dipendenti, lire 150,000.

Capitolo 91. Spese relative al servizio degli autoveicoli, lire 250,000

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GENNAIO 1934

Capitolo 92. Spese di liti ed arbitraggi e maggiori spese impreviste per la costruzione di strade ferrate, lire 50,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per i servizi della marina mercantile:

a) Spese generali, lire 2,420,000.

b) Debito vitalizio, lire 7,004,000.

c) Spese per la marina mercantile, lire 5,387,000.

d) Spese per le Capitanerie di porto, lire 14,462,820.

e) Spese per i servizi marittimi, lire 265,170,000.

f) Spese per la Milizia portuaria, lire 7,837,500.

g) Spese diverse, per memoria.

Spese per i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili:

a) Spese generali, lire 9,451,000.

b) Debito vitalizio, lire 210,000.

c) Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi di navigazione lacuale, lire 223,135,077.17.

Totale del Titolo I. Spesa ordinaria, lire 535,077,397.17.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per i servizi della marina mercantile:

a) Spese generali, lire 970,000.

b) Spese diverse, lire 27,000,000.

Spese per i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili:

a) Spese generali, lire 250,000.

b) Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione, lire 8,000,000.

c) Costruzione di strade ferrate, lire 71,095,000.

Totale del Titolo II. Spesa straordinaria, lire 107,315,000.

Totale della categoria I. (Spese ordinarie e straordinarie), lire 642,392,397.17.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 642,392,397.17.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

VERDI, Segretario, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Tabella B. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Sezione I. *Proventi dei servizi postali.* — Capitolo 1. Proventi del

servizio della posta-lettere e dei pacchi, lire 620,000,000.

Capitolo 2. Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute, lire 25,000.

Capitolo 3. Ammende applicate al personale postelegrafico e penali inflitte ai titolari degli uffici di 1ª classe, ai ricevitori postelegrafonici ed agli agenti rurali da devolversi, in ragione della metà dell'importo, a favore dell'Istituto d'assicurazione e previdenza per i postelegrafonici a norma dei Regio decreti 15 luglio 1923, n. 1694 e 3 gennaio 1926, n. 37 — Tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti da devolversi a favore dell'Istituto predetto in ragione di un terzo dell'importo ai sensi del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, lire 400,000.

Capitolo 4. Ritenute mensili a carico del personale subalterno per la fornitura della divisa uniforme (Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058), lire 300,000.

Capitolo 5. Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i recuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti, lire 250,000.

Capitolo 6. Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali — Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali, lire 10,000,000.

Capitolo 7. Entrate eventuali e diverse dei servizi postali, lire 5,500,000.

Capitolo 8. Proventi del servizio vaglia postali, lire 40,000,000.

Capitolo 9. Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali, lire 22,000,000.

Totale della Sezione I, lire 698,475,000.

Sezione II. *Proventi del telegrafo.* — Capitolo 10. Telegrafi, lire 105,000,000.

Capitolo 11. Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi, lire 1,000,000.

Capitolo 12. Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici, lire 8,500,000.

Capitolo 13. Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo, lire 2,000,000.

Capitolo 14. Proventi radiotelegrafici, lire 1,200,000.

Capitolo 15. Proventi del servizio di radioaudizione circolare (Regio decreto 23 dicembre 1925, n. 1917), lire 1,900,000.

Totale della Sezione II, lire 119,600,000.

Sezione III. *Proventi vari*. — Capitolo 16. Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali, lire 26,800,000.

Capitolo 17. Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali, lire 3,000,000.

Capitolo 18. Aggio del 0.25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici di 1ª classe, alle ricevitorie e alle agenzie, *per memoria*.

Capitolo 19. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Regio decreto n. 520 del 23 aprile 1925, articolo 21), *per memoria*.

Capitolo 20. Ritenuta 6 per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni, lire 15,500,000.

Capitolo 21. Rimborso da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona, lire 16,200,000.

Capitolo 22. Versamento da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie di zona, dei canoni per la manutenzione della rete telefonica appoggiata alla palificazione telegrafica di Stato, lire 7,000,000.

Capitolo 23. Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio da devolversi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 902, lire 5,500,000.

Capitolo 24. Affitti dovuti dai locatari delle case economiche ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243, lire 2,000,000.

Capitolo 25. Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti, *per memoria*.

Totale della Sezione III, lire 76,000,000.

Totale del Titolo I. Entrata ordinaria, lire 894,075,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Capitolo 26. Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici (9ª delle 10 rate di cui all'articolo 1 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1209, lire 10,000,000; 5ª delle 10 rate di cui alla legge 26 maggio 1930, n. 694, lire 5,000,000; 4ª delle 8 rate

di cui al Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1284, lire 10,000,000; 2ª delle 2 rate di cui al Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1080, lire 12,500,000), lire 37,500,000.

Capitolo 27. Somma da prelevarsi dagli avanzi di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della spesa dell'azienda medesima per l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale-telegrafica (Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243 e articolo 2 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284) (9ª delle dieci rate), *per memoria*.

Totale del Titolo II. Entrata straordinaria, lire 37,500,000.

Titolo III. *Partite di giro*. — Capitolo 28. Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini per il piccolo risparmio, mediante l'acquisto di buoni postali fruttiferi da parte degli iscritti ai diversi dopolavoro (Regio decreto 23 giugno 1930, n. 980), lire 250,000.

Capitolo 29. Imposte, tasse e ritenute erariali su stipendi e compensi vari al personale e su pagamenti a terzi, lire 45,000,000.

Totale del Titolo III, lire 45,250,000.

PRESIDENTE. *Riassunto*. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Sezione 1ª. Proventi dei servizi postali, lire 698,475,000.

Sezione 2ª. Proventi del telegrafo, lire 119,600,000.

Sezione 3ª. Proventi vari, lire 76,000,000.

Totale del Titolo I. Entrata ordinaria, lire 894,075,000.

Titolo II. Entrata straordinaria, lire 37 milioni e 500 mila.

Titolo III. Partite di giro, lire 45,250,000.

Totale generale dell'entrata, lire 976 milioni e 825 mila.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

VERDI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Tabella C. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Sezione I, § 1. *Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi*. — Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi, supplementi di servizio attivo e aggiunta di famiglia (*Spese fisse*), lire 312,100,000.

Capitolo 2. Avventizi e loro assimilati — Personale con contratto a termine — Retribuzioni di prestazioni temporanee — Retribuzioni ai supplenti presso il Ministero, le Direzioni e gli uffici postali, lire 20,000,000.

Capitolo 3. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato — Indennità temporanea ai fattorini telegrafici in sostituzione di agenti subalterni effettivi, lire 2,000.

Capitolo 4. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo, lire 25,680,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e articolo 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre Amministrazioni, lire 1,500,000.

Capitolo 6. Spesa per la corresponsione delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed al Direttore generale dell'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562, lire 144,000.

Capitolo 7. Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione, lire 50,000.

Capitolo 8. Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale-telegrafico ai termini del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 99 — Indennizzi per infortuni e danni, lire 490,000.

Capitolo 9. Indennità per missioni e per visite d'ispezione, lire 6,125,000.

Capitolo 10. Indennità di tramutamento, lire 550,000.

Capitolo 11. Spese per medicinali e per visite medico-fiscali nei casi di malattie comuni — Spese per visite mediche e per le prime ed immediate cure di assistenza medico-farmacologica nei casi di infortunio sul lavoro (articoli 38 e 39 del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 99) — Spese per acquisto e riparazioni di cassette di pronto soccorso, per acquisto di materiali e presidi chirurgici — Spese per disinfezione di locali, vetture ed altre inerenti al servizio sanitario, lire 275,000.

Capitolo 12. Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, indennità di frontiera e per maneggio valori — Indennità di residenza disagiata al personale addetto negli uffici fuori del territorio nazionale. (*Spese fisse*), lire 150,000.

Capitolo 13. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani, lire 435,000.

Capitolo 14. Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, degli avvisi telefonici, degli espressi postali e dei pacchi postali urgenti — Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate, 10,850,000 lire.

Capitolo 15. Corresponsione del prezzo del cambio al personale addetto agli uffici di confine e agli uffici italiani all'estero (Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 91 e Regio decreto 4 maggio 1931, n. 541), lire 40,000.

Capitolo 16. Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafici (articolo 3 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042 e articolo 1º del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1739, lire 15,000.

Capitolo 17. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie, lire 380,000.

Capitolo 18. Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2028 e Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 e successive modificazioni, la differenza fra le competenze spettanti a seguito del detto passaggio e le retribuzioni e le indennità di caro viveri corrispostegli dal 1º gennaio 1925 alla data dell'effettiva applicazione del ruolo transitorio medesimo (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 19. Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale postelegrafico, della metà delle penali inflitte ai titolari degli uffici di 1ª classe, ai ricevitori postelegrafici ed agli agenti rurali e del terzo delle tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti ai sensi rispettivamente del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694, Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37 e Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, lire 200,000.

Capitolo 20. Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei camiciotti al personale dell'Amministrazione (Regi decreti 11 giugno 1925, n. 1058; 7 ottobre 1926, n. 1791; 2 agosto 1929, n. 1477), lire 800,000.

Capitolo 21. Spese varie per la Milizia postelegrafica (Regio decreto 16 luglio 1925, n. 1466 e legge 8 luglio 1929, n. 1373), lire 1,830,000.

Capitolo 22. Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafico ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1271, modificato dal Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1565, lire 754,000.

§ 2. *Debito vitalizio*. — Capitolo 23. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 72,000,000.

Capitolo 24. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti, lire 800,000.

Capitolo 25. Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1287 e Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 11,000,000.

Sezione II. *Stanziamenti propri dei servizi postali*. — § 1º. *Servizi postali*. — Capitolo 26. Indennità per servizio prestato in tempo di notte, lire 6,000,000.

Capitolo 27. Spese di liti, lire 25,000.

Capitolo 28. Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca della Direzione generale delle poste e telegrafi, lire 15,000.

Capitolo 29. Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (*Spese fisse*), lire 37,300,000.

Capitolo 30. Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali, lire 1,480,000.

Capitolo 31. Sussidi al personale dei servizi rurali, lire 390,000.

Capitolo 32. Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatori e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari (*Spese fisse*), lire 39,650,000.

Capitolo 33. Sussidi agli accollatori ed agli ex-accollatori dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle lire 6,000 annue ed alle loro famiglie, lire 35,000.

Capitolo 34. Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, sui laghi, sui fiumi, sulla laguna veneta e sui bastimenti che non fanno servizio per conto dello Stato o che eseguono speciali servizi regolati da apposite convenzioni — Trasporti

con il treno di lusso Simplon Orient Express — Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi, lire 5,000,000.

Capitolo 35. Rimborso alle ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze e dei pacchi e per altre prestazioni diverse; per nolo veicoli esteri e treni postali; per nolo, manutenzione, riparazione, rinnovamento, pulizia esterna, illuminazione, riscaldamento e percorsi a vuoto delle carrozze postali, pel trasporto del personale e del materiale postale e telegrafico, lire 27,040,430.

Capitolo 36. Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana — Spostamento di stazioni — Prolungamento di linee — Variazioni di tracciato — Costruzione di collegamenti pneumatici nell'interno degli uffici postali, lire 3,800,000.

Capitolo 37. Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea, lire 800,000.

Capitolo 38. Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali, lire 10,000.

Capitolo 39. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri postali — Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi, lire 7,800,000.

Capitolo 40. Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse, lire 5,600,000.

Capitolo 41. Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi — Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi, lire 480,000.

Capitolo 42. Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta — Pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale — Casellari all'americana — Insegne per uffici postali e postelegrafici — Montacarichi ed altri impianti meccanici per il servizio postale, relativo esercizio e manutenzione degli impianti stessi — Acquisto e riparazione di carretti per il trasporto effetti postali — Acquisto e riparazioni di oggetti di corredo delle carrozze postali, lire 4,800,000.

Capitolo 43. Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fab-

bricazione delle carte valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi, lire 7,200,000.

Capitolo 44. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali — Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero — Spese di cambio — Assicurazione per trasporto gruppi — Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere, lire 2,040,000.

Capitolo 45. Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali — Restituzione di somme indebitamente percelte dall'Amministrazione, lire 1,420,000.

§ 2. *Servizio dei risparmi.* — Capitolo 46. Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma a piazza Dante (legge 9 febbraio 1924, n. 76), lire 65,000.

Capitolo 47. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse, lire 500,000.

Capitolo 48. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali, lire 80,000.

Capitolo 49. Compensi ai ricevitori postali e ai titolari degli uffici di 1ª classe e delle agenzie per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi, lire 2,500,000.

Capitolo 50. Premi annui ai ricevitori postali, al personale di ruolo delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai commissari di bordo delle Regie navi per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale (articolo 4 del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 686), lire 500,000.

Capitolo 51. Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali si sia verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi da corrispondersi in ragione del 2.50 per mille sull'eccedenza stessa (articolo 3 del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 686), per memoria.

§ 3. *Servizio dei conti correnti e degli assegni postali.* — Capitolo 52. Compensi per lavori a cottimo relativi al servizio dei conti correnti postali, lire 700,000.

Capitolo 53. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali, lire 10,000.

Sezione III. *Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi.* — Capitolo 54. Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico, lire 2,200,000.

Capitolo 55. Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capi gruppo di apparati speciali, lire 600,000.

Capitolo 56. Spese di liti, lire 10,000.

Capitolo 57. Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere ed alle Compagnie e Società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica — Spese di cambio, lire 18,750,000.

Capitolo 58. Somma dovuta alla Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, qualora l'ammontare annuale delle parole effettivamente trasmesse, risulti inferiore al minimo di cinque milioni, garantito alla Compagnia stessa ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione approvata col Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 427, lire 23,000,000.

Capitolo 59. Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici, lire 180,000.

Capitolo 60. Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi e degli uffici fonotelegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine — Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici — Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica — Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici — Acquisto di insegne per gli uffici telegrafici e per quelli dei circoli di costruzioni; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina e bolgette per i fattorini, lire 4,500,000.

Capitolo 61. Manutenzione della rete telegrafica e telefonica — Acquisti, trasporti, dazi sui materiali — Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee — Mano d'opera sussidiaria — Inden-

nizzi e spese per danni — Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a facilitazione completa degli interessati — Occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni, lire 8,800,000.

Capitolo 62. Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria — Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili, lire 300,000.

Capitolo 63. Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori fuori bilancio e per conto di terzi, lire 1,000,000.

Capitolo 64. Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini — Indennizzo agli agenti per sciupio di abiti in dipendenza di lavori eseguiti in mare — Spesa per il servizio di guardapprodo dei cavi sottomarini, lire 2,150,000.

Capitolo 65. Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche; acquisto di apparati o parti di essi, strumenti di misura e di controllo — Spese per compensi da corrispondersi al personale militare della Regia marina adibito al servizio radio-telegrafico pubblico. — Trasporto di materiale radio-elettrico e dazio di confine — Spese per la istruzione del personale e per acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi radio-elettrici — Contributi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti dello Stato nell'interesse dei servizi radioelettrici, lire 810,000.

Capitolo 66. Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica all'Ente radiorurale per la diffusione della radiofonia nelle campagne (articolo 5 legge 15 giugno 1933, n. 791), lire 380,000.

Capitolo 67. Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza. — Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali, lire 150,000.

Capitolo 68. Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche, lire 1,000,000.

Capitolo 69. Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali

adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori, lire 50,000.

Capitolo 70. Contributo dell'Amministrazione telegrafica italiana alle spese per le conferenze e comitati telegrafici e radiotelegrafici internazionali, lire 10,000.

Capitolo 71. Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2142), 8,700,000 lire.

Capitolo 72. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132 — Spesa ripartita — 12ª delle trentacinque annualità), 428,618.56 lire.

Sezione IV: § 1º *Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici.* — Capitolo 73. Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie; spese varie inerenti alle Commissioni stesse, lire 60,000.

Capitolo 74. Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzione ed ai titolari degli uffici principali (*Spese fisse*), lire 550,000.

Capitolo 75. Spese di illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria, trasporto e facchinaggio, assicurazione incendi e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi — Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari — Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse relative all'Amministrazione provinciale, lire 6,400,000.

Capitolo 76. Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio, fornitura e manutenzione di macchine da scrivere e calcolatrici, di mobili e di suppellettili relative all'Amministrazione centrale — Rimborso al Provveditorato medesimo delle spese per acquisto di carta da imballo, spago, ceralacca, paraffina, carta carbonata, nastri copiativi, stampati speciali e trasporto stampati, 2,400,000 lire.

Capitolo 77. Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa eseguiti dall'Istituto poligrafico, lire 6,575,000.

Capitolo 78. Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro, lire 25,000.

Capitolo 79. Imposte erariali, sovrimposte comunali e provinciali e contributi locali vari gravanti sugli stabili di proprietà dell'Azienda postale-telegrafica, lire 400,000.

Capitolo 80. Istruzione al personale — Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali — Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili — Spese per illuminazione e riscaldamento — Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia — Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento — Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale — Contributo per l'istruzione professionale media, lire 40,000.

Capitolo 81. Retribuzione al personale delle ricevitorie, degli uffici di 1ª classe e delle agenzie, compreso il compenso per i servizi accessori di recapito delle corrispondenze e di procacciato affidati ai titolari (*Spese fisse*), lire 112,160,000.

Capitolo 82. Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie — Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie — Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse, lire 1,800,000.

Capitolo 83. Sussidi ai titolari ed ex-titolari di uffici di 1ª classe e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani, lire 100,000.

Capitolo 84. Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (articolo 23 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37), lire 500,000.

Capitolo 85. Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafici dell'aggio del 0.25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici di 1ª classe, alle ricevitorie e alle agenzie da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche, *per memoria*.

Capitolo 86. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali

postale e telegrafico, a Berna — Acquisti di pubblicazioni estere interessanti i servizi postale-telegrafico amministrativi internazionali — Acquisto di buoni risposta, lire 140,000.

Capitolo 87. Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus e sulle ferrovie metropolitane (*Spese fisse*), lire 1,350,000.

Capitolo 88. Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi (Regi decreti nn. 3184 e 3158 del 30 dicembre 1923, e Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055) — Contributo a carico dell'Amministrazione per l'assicurazione del personale sistemato con contratto a termine ai sensi dei Regi decreti 6 gennaio 1927, n. 7; 15 agosto 1926, n. 1733, e 27 settembre 1926, n. 2226, lire 2,400,000.

Capitolo 89. Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione — Impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, di suonerie elettriche e loro manutenzione — Pulizia generale dei fabbricati medesimi, spese di facchinaggio e per le piccole urgenti riparazioni fuori dell'ordinaria manutenzione — Costruzione di casotti e padiglioni in muratura o con altri sistemi — Armadi per materiali ed utensili per guardafili, lire 4,640,000.

Capitolo 90. Spese casuali, lire 50,000.

Capitolo 91. Contributo nelle spese dell'Istituto centrale di statistica (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 3,000.

Capitolo 92. Contributo annuo a favore della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni, lire 10,000.

Capitolo 93. Fitti di locali di proprietà privata (*Spese fisse*), lire 4,900,000.

Capitolo 94. Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie, lire 15,000.

Capitolo 95. Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243), lire 350,000.

Capitolo 96. Spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale Sezione postale-telegrafica-telefonica, lire 120,000.

Capitolo 97. Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e tele-

fonìa (articolo 11 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483), lire 50,000.

Capitolo 98. Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244) (*Spesa ripartita* — 31ª delle trentacinque annualità), lire 65,000.

Capitolo 99. Spesa per l'acquisto dal comune di Modena del palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007) (*Spesa ripartita* — 18ª delle venti annualità), lire 26,268.

Capitolo 100. Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici (9ª delle 10 rate, di cui all'articolo 1 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1209, lire 10,000,000; 5ª delle 10 rate di cui alla legge 26 maggio 1930, n. 694, lire 5,000,000; 4ª delle 8 rate di cui al Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1284, lire 10,000,000; 2ª delle 2 rate di cui al Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1080, lire 12,500,000), lire 37,500,000.

Capitolo 101. Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni somministrate all'Amministrazione delle poste e telegrafi per la costruzione di edifici postali-telegrafici a norma dell'articolo 1º del Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1327, lire 1,000,000.

Capitolo 102. Versamento al Tesoro delle rate dovute all'Amministrazione postale-telegrafica dalla Società Italo Radio per la cessione del Centro-radio-telegrafico di Torrenova fornito dalla Germania in conto debiti di guerra (7ª e 8ª delle 55 semestralità), lire 400,000.

Capitolo 103. Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, *per memoria*.

§ 2. *Avanzo di gestione*. — Capitolo 104. Avanzo della gestione (articolo 15 del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520) (1) Quota da versarsi al Tesoro, lire 15,906,683.44; 2) Quota prelevata a favore della parte straordinaria del bilancio (Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243, e articolo 2 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284), *per memoria*), lire 15,906,683.44.

Totale del Titolo I. Spesa ordinaria, lire 893,975,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Sezione I. *Assegnazioni straordinarie*. — Capitolo 105. Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'arredamento di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli da acquistarsi ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno (Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1209 — 9ª delle 10 rate legge 26 maggio 1930, n. 694 — 5ª delle 10 rate; Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1284 — 4ª delle 8 rate e Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1080 — 2ª delle 2 rate), lire 24,700,000.

Capitolo 106. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici (Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1327 — 1ª delle sei rate), lire 12,800,000.

Capitolo 107. Assegnazione straordinaria per l'acquisto o la costruzione di case economiche per il personale postelegrafonico (Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243 e articolo 2 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284) 9ª delle 10 rate), *per memoria*.

Totale del Titolo II, lire 37,500,000.

Titolo III. *Partite di giro*. — Capitolo 108. Rimborso del valore dei francobolli applicati, dagli iscritti ai dopolavoro, su cartellini per il piccolo risparmio, da convertirsi in buoni postali fruttiferi (Regio decreto 23 giugno 1930, n. 980), lire 250,000.

Capitolo 109. — Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e competenze varie al personale, lire 45,000,000.

Totale del del Titolo III, lire 45,250,000.

PRESIDENTE. *Riassunto*. — Titolo I. *Parte ordinaria*. — Sezione I, § 1. Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi, lire 382,380,000.

§ 2. Debito vitalizio, lire 83,800,000.

Sezione II. Stanziamenti propri dei servizi postali:

§ 1. Servizi postali, lire 150,585,430.

§ 2. Servizio dei risparmi, lire 3,645,000.

§ 3. Servizio dei conti correnti e degli assegni postali, lire 710,000.

Sezione III. Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi, lire 73,018,618.56.

Sezione IV, § 1. Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici, lire 184,029,268.

§ 2. Avanzo di gestione, lire 15,906,683.44.

Totale del Titolo I. Spesa ordinaria, lire 894,075,000.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Sezione I. Assegnazioni straordinarie, lire 37 milioni 500 mila.

Titolo III. *Partite di giro*, 45,250,000.

Totale generale della spesa, lire 976 milioni 825 mila.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VERDI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Tabella D. — Titolo I. Parte ordinaria. — Sezione I. Proventi dei servizi telefonici. — Capitolo 1. Proventi delle linee telefoniche interurbane, lire 61,000,000.

Capitolo 2. Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche aeree ed in cavo, lire 1,470,000.

Capitolo 3. Canoni per cessioni di traffico interprovinciale alle Società concessionarie delle cinque zone telefoniche, lire 3,200,000.

Capitolo 4. Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane — Canoni dovuti per concessioni di linee private, lire 21,000,000.

Capitolo 5. Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici, lire 50,000.

Sezione II. *Proventi vari.* — Capitolo 6. Proventi vari, lire 1,000,000.

Capitolo 7. Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto n. 884 del 14 giugno 1925, lire 150,000.

Capitolo 8. Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedere in virtù dell'articolo 25 della convenzione, *per memoria.*

Capitolo 9. Ritenuta 6 per cento in conto pensioni versata dal personale telefonico che ha chiesto l'applicazione del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 871, *per memoria.*

Capitolo 10. Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto delle gestioni degli esercizi precedenti, *per memoria.*

Totale del titolo I, lire 87,870,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Capitolo 11. Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute (articolo 23 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884 decima delle 20 annualità), lire 21,500,000.

Capitolo 12. Pagamenti da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo dovuto

per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato, lire 1,300,000.

Capitolo 13. Somministrazione da parte dello Stato per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897, e legge 3 luglio 1930, n. 945, quinta delle sei rate), lire 35,000,00
Totale del titolo II, lire 57,800,000.

PRESIDENTE. *Riassunto dell'entrata.* — Titolo I. Parte ordinaria:

Sezione I. Proventi dei servizi telefonici, lire 86,720,000.

Sezione II. Proventi vari, lire 1,450,000.

Totale del Titolo I, lire 87,870,000.

Titolo II. Parte straordinaria, 57,800,000 lire.

Totale generale dell'entrata, 145,670,000 lire.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

VERDI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Tabella E. — Titolo I. Parte ordinaria. — Sezione I. Spese di personale. — Capitolo 1. Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, caro-viveri e indennità di servizio, lire 6,275,000.

Capitolo 2. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo, lire 515,000.

Capitolo 3. Indennità per missioni e per tramutamenti, lire 225,000.

Capitolo 4. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali, nonché a quello di altre Amministrazioni, lire 300,000.

Capitolo 5. Premi al personale di commutazione per intensificazione del traffico (articolo 4 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 88), lire 1,500,000.

Capitolo 6. Sussidi al personale, lire 30,000.

Capitolo 7. Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico, lire 16,200,000.

Capitolo 8. Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ai termini degli articoli 3

4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, degli articoli 8 e 9 del Regio decreto n. 1460 del 25 settembre 1924, ed assegni congeneri legalmente dovuti - Liquidazione residuale dei compensi di buona uscita, indennizzi, premi, ecc., comunque dovuti al personale telefonico di ruolo e non di ruolo cessato in conseguenza del passaggio dei telefoni all'industria privata, lire 200,000.

Capitolo 9. Indennità per servizio di notte, lire 560,000.

Capitolo 10. Retribuzione al personale diurnista, lire 3,150,000.

Capitolo 11. Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso la Azienda, lire 105,000.

Capitolo 12. Contributo a carico della Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio e quello a paga giornaliera di cui all'articolo 10 del Regio decreto n. 884 del 14 giugno 1925 ed il personale diurnista, in conformità delle norme contenute nei Regi decreti nn. 3158 e 3184 del 30 dicembre 1923, e relativi regolamenti, lire 800,000.

Capitolo 13. Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro, lire 100,000.

Sezione II. — § 1º. *Spese d'esercizio.* — Capitolo 14. Spese di Ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione di locali destinati ad uffici, a centrali interurbane, a stazioni amplificatrici; di manutenzione degli stabili ceduti in uso alle Società concessionarie di zona - Acquisto e manutenzione di mobili e arredi - Aereazione, acqua, illuminazione, gas, ascensore, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia locali; retribuzione al personale addetto a bassi servizi - Acquisto di macchine da scrivere, calcolatrici, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni; rilegature; locomozione; postali-telegrafiche e telefoniche; visite medico-fiscali; medicinali - Uniformi al personale subalterno e vestaglie al personale femminile, lire 1,500,000.

Capitolo 15. Contributo all'Istituto centrale di statistica (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 2,000.

Capitolo 16. Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti, lire 4,000,000.

Capitolo 17. Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali e alle Commissioni internazionali - Spese per missioni di studio all'estero, lire 40,000.

Capitolo 18. Abbuoni e rimborsi vari, lire 40,000.

Capitolo 19. Interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, modificato dal Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 332, lire 650,000.

Capitolo 20. Spese di liti, lire 15,000.

Capitolo 21. Spese per fitto di locali di proprietà privata, lire 350,000.

Capitolo 22. Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei - Spese per manutenzione tecnica degli uffici telefonici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda: delle stazioni amplificatrici di alta frequenza e radiotelefoniche; spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani; acquisto e riparazione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, acquisto e manutenzione di mobili tecnico - Spese di trasporto e di dogana - Arredamento dell'officina di riparazione - Fornitura di camiciotti al personale meccanico - Energia elettrica per impianti tecnici - Mano d'opera sussidiaria - Locomozione - Indennità e spese per danni - Acquisto di apparecchi per esperimenti - Impianti telefonici di servizio - Servitù di appoggio - Annualità di rimborso, senza interessi, delle anticipazioni di comuni e di altri Enti per costruzioni telefoniche ai sensi dell'articolo 29 testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1º luglio 1906, n. 302, lire 6 milioni e 700 mila.

Capitolo 23. Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, lire 500,000.

Capitolo 24. Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica - Rimborso ai concessionari delle spese di manutenzione delle linee interurbane appoggiate su palificazioni di proprietà sociale - Affitto circuiti, canalizzazioni e impianti vari di proprietà sociale; prestazioni varie delle Società concessionarie di zone inerenti all'esercizio tecnico degli impianti dello Stato, lire 4,900,000.

Capitolo 25. Spese casuali, lire 10,000.

Capitolo 26. Spesa per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda - Rimborsi agli stessi concessionari per prestazioni d'opera in conseguenza della unificazione dei servizi in taluni uffici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda, lire 1,700,000.

Capitolo 27. Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle concessioni (articolo 25 delle convenzioni speciali), *per memoria*.

Capitolo 28. Fondo destinato a risarcire l'Amministrazione degli eventuali rischi per incendi, lire 140,000.

Capitolo 29. Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 30,000,000.

Capitolo 30. Versamento al Tesoro delle somme dal medesimo anticipatamente rimborsate alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla stessa concesse in base alla legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori da eseguire per i servizi telefonici dello Stato (20^a annualità di rimborso), lire 2,893,175.28.

Capitolo 31. Imposta erariale e comunale, sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati di proprietà dell'Azienda, lire 130,000.

Capitolo 32. Versamento del dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva, *per memoria*.

§ 2^o. *Avanzo di gestione*. — Capitolo 33. Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio, lire 4,339,824.72.

Totale del titolo I, lire 83,000,000.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Capitolo 34. Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei e relativi manufatti e per l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti — Spesa per la posa di un cavo telegrafico-telefonico e per l'impianto di stazioni radiotelefoniche fra il continente e la Sardegna (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 e leggi 17 giugno 1929, n. 1029, 3 luglio 1930, n. 945), lire 34,500,000.

Capitolo 35. Indennità di missione al personale dell'Azienda — Competenze e indennità di trasferta al personale avventizio ed a quello di altre Amministrazioni nell'interesse dei lavori straordinari di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato, nonchè per la posa di un cavo telegrafico-telefonico e per l'impianto di stazioni radiotelefoniche fra il continente e la Sardegna (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 e leggi 17 giugno 1929, n. 1029, e luglio 1930, n. 945), lire 500,000.

Capitolo 36. Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e

delle scorte, nonchè dei canoni di affitto per l'uso degli stabili demaniali, lire 22,800,000.

Totale del Titolo II, lire 57,800,000.

PRESIDENTE. *Riassunto della spesa*. — Titolo I. *Parte ordinaria*. — Sezione I. Spese di personale, lire 29,960,000.

Sezione II:

§ 1^o. Spese di esercizio, lire 53,570,175.28.

§ 2^o. Avanzo di gestione, lire 4,339,824.72

Totale del Titolo I. *Parte ordinaria*, lire 87,870,000.

Titolo II. *Parte straordinaria*, lire 57 milioni e 800 mila.

Totale generale della spesa, lire 145,670,000

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata delle ferrovie dello Stato.

VERDI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Tabella F. — *Entrata*. — Titolo I. *Parte ordinaria*. (Articolo 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429). — Sezione I. *Prodotti del traffico e proventi diversi*. — § 1. *Prodotti del traffico*. — Capitolo 1. Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina (A. Viaggiatori, lire 1 miliardo e 100,000,000; B. Bagagli e cani, lire 332,200,000; C. Merci a grande velocità, lire 332,500,000; D. Merci a piccola velocità, lire 1,310,000,000), lire 2,775,700,000.

Capitolo 2. Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule (A. Viaggiatori, lire 2,200,000; B. Bagagli e cani, lire 25,000; C. Merci a grande velocità, lire 200,000; D. Merci a piccola velocità, lire 1,875,000), lire 4,300,000.

§ 2. *Introiti indiretti dell'esercizio*. — Capitolo 3. Redditi patrimoniali (A. Pigioni di locali, lire 18,200,000; B. Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo, lire 2,000,000; C. Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi, lire 7,000,000; D. Canoni per concessioni di binari di raccordo, lire 900,000; E. Canoni per pedaggi e attraversamenti, lire 1,000,000; F) Diversi, lire 400,000), lire 29,500,000.

Capitolo 4. Telegrammi privati, 1,000,000 lire.

Capitolo 5. Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo, lire 2,500,000.

Capitolo 6. Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali

diversi dell'Amministrazione ferroviaria (A. Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati, lire 7,000,000; B. Nolo di materiali diversi, lire 7,000,000), lire 14,000,000.

Capitolo 7. Prodotti per servizi accessori, lire 14,400,000.

Capitolo 8. Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Sicule, lire 100,000.

Capitolo 9. Utili di magazzino, 15,000,000 lire.

§ 3. *Introiti per rimborsi di spesa.* — Capitolo 10. Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa (A. Trasporti per il servizio postale, lire 11,000,000; B. Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi, lire 4,000,000; C. Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali, lire 400,000; D. Diverse, lire 100,000), lire 15,500,000.

Capitolo 11. Ricuperi di carattere generale (A. Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale, lire 26,000,000; B. Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi, lire 6,000,000; C. Prestazioni per altre ferrovie, lire 300,000; D. Ricuperi di spese giudiziali e contenziose, lire 60,000; E. Ricuperi di spese per il servizio sanitario, lire 1,500,000; F. Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato, lire 20,000; G. Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale iscritto all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, lire 700,000; H. Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria, lire 2,400,000; I. Ricuperi per il servizio degli autoveicoli, lire 20,000; L. Ricuperi diversi, lire 13,000,000), lire 50,000,000.

Capitolo 12. Ricuperi dei servizi, lire 19,000,000.

Capitolo 13. Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie Sicule, lire 100,000.

Capitolo 14. Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori d'uso od esuberanti, lire 9,000,000.

Capitolo 15. Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune, lire 8,500,000.

Capitolo 16. Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine, lire 5,700,000.

Capitolo 17. Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione (articolo 4 della

legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2269), lire 16,500,000.

Capitolo 18. Canone a carico del « Dopo-lavoro ferroviario » per la sede di Roma (capitolo n. 47 della spesa), lire 500,000.

Capitolo 19. Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche, lire 16,000,000.

§ 4. *Entrate eventuali.* — Capitolo 20. Proventi eventuali (A. Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale, lire 34,491,232.50; B. Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc., lire 1,500,000; C. Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 59 della spesa), lire 4,000,000; D. Differenze di cambio, *per memoria*; E. Diversi, lire 4,500,000), lire 44,491,232.50.

Capitolo 21. Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese imprevedute, destinati alla parte ordinaria (articolo 2, del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439), *per memoria*.

Capitolo 22. Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori, *per memoria*.

Capitolo 23. Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto, *per memoria*.

Capitolo 24. Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione, lire 850,000,000.

Sezione II. *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.* — Capitolo 25. Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 48 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 26. Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 48 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 27. Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo 49 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 28. Introiti a reintegro del capitolo di spesa pel rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (capitolo n. 50 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 29. Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (capitolo n. 51 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 30. Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie Sicule

(capitolo n. 52 della spesa) (A. Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*; B. Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*; C. Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento, *per memoria*; D. Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile, *per memoria*), *per memoria*.

Riassunto delle entrate ordinarie. — *Entrate d'esercizio.* — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Sezione I. *Prodotti del traffico e proventi diversi.* — § 1. Prodotti del traffico, lire 2,780,000,000

§ 2. Introiti indiretti dell'esercizio lire 76,500,000.

§ 3. Introiti per rimborsi di spesa, lire 140,800,000.

§ 4. Entrate eventuali, lire 894,491,232.50.

Totale della Sezione I, lire 3,891,791,232.50

Sezione II. *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa*, nulla.

Totale del Titolo I. *Parte ordinaria*, lire 3,891,791,232.50.

Titolo II. *Parte straordinaria* (Articolo 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429). — Capitolo 31. Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie, *per memoria*.

Capitolo 32. Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, *per memoria*.

Capitolo 33. Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro (A. Lavori patrimoniali: 1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 69 della spesa), *per memoria*; 2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 69 della spesa), *per memoria*; 3. Materiali di disfaccimento pertinenti al patrimonio immobiliare (capitolo n. 69 della spesa), *per memoria*; 4. Contributo della parte ordinaria per le spese di miglorie alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 51 e 71 della spesa), *per memoria*; B. Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 70 della spesa): 1. Rimborsi, concorsi e mutui, *per memoria*; 2. Ricavi, *per memoria*; C. Materiale d'esercizio (capitolo n. 68 della spesa): 1. Versamento a magazzino di materiali di esercizio in genere, *per memoria*; 2. Versamento a magazzino di materiali provenienti

dalla elettrificazione delle linee, *per memoria*; D. Materiale rotabile e navi-traghetto: 1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 50, 66 e 67 della spesa), lire 69,400,000), lire 69,400,000.

Totale del Titolo II, lire 69,400,000.

Titolo III. *Magazzini, officine e scorte.* — § 1. *Gestione autonoma dei Magazzini* (Articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429). —

Capitolo 34. Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 72 e 73 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 35. Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese imprevedute per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2, comma 1º del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439), *per memoria*.

Capitolo 36. Forniture ai servizi (capitolo n. 73 della spesa), lire 825,000,000.

Capitolo 37. Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 73 della spesa), lire 75,000,000.

Capitolo 38. Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 74 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 39. Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (capitolo n. 75 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 40. Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 76 della spesa), *per memoria*.

§ 2. *Gestione speciale distributori viveri « La Provvida »* (Regi decreti 5 marzo 1925, n. 342 e 4 febbraio 1932, n. 125). — Capitolo 41. Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 78 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 42. Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 79 della spesa) (A. Ricavi per vendite e rimanenze, lire 179,000,000; B. Introiti e ricuperi diversi, lire 1,000,000; C. Deficienze e simili, *per memoria*), lire 180,000,000.

§ 3. *Officine e scorte.* — Capitolo 43. Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 80 della spesa) (A. Officine di grande riparazione, lire 275,000,000; B. Officine dei depositi e squadre di rialzo, lire 185,000,000; C. Stabilimenti dell'industria privata, lire 110,000,000) lire 570,000,000.

Capitolo 44. Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (capitolo n. 81 della spesa) (A. Officine lavori, lire 16,900,000; B. Cantieri per l'elettrificazione, lire 6,500,000; C. Centrali elettriche, lire

24,000,000; *D.* Tipolitografia, lire 1,600,000), lire 49,000,000.

Capitolo 45. Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (capitolo n. 82 della spesa) (*A.* Servizio materiale e trazione, lire 226,000,000: 1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo, lire 200,000,000 2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina, lire 1,500,000; 3. Parco sale montate e carrelli completi, lire 24,500,000 *B.* Servizio lavori e costruzioni. Cantieri per i lavori di elettrificazione, lire 3,000,000), lire 229,000,000.

Totale del titolo III, lire 1,928,000,000.

Titolo IV. *Industrie speciali* (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1915). — Capitolo 46. Sfruttamento boschi in Albania (*A.* Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 83-A della spesa), *per memoria*; *B.* Ricavi dell'esercizio (capitolo n. 83-B della spesa), lire 1,000,000), lire 1,000,000.

Totale del Titolo IV, lire 1,000,000.

Titolo V. *Gestione del fondo pensioni e sussidi* (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498). — Capitolo 47. Ritenute al personale (*A.* Ordinarie (lettera *a* dell'articolo 3 e parte prima dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373), lire 73,300,000; *B.* Straordinarie (lettera *b* dell'articolo 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418), lire 1,600,000; *C.* Riscatti (articolo 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418), lire 400,000), lire 75,300,000.

Capitolo 48. Entrate diverse, lire 500,000.

Capitolo 49. Contributi dell'Amministrazione al Fondo pensioni e sussidi (capitolo n. 21 della spesa) (*A.* per l'integrazione delle pensioni e sussidi, lire 331,500,000; *B.* per caro viveri, lire 83,000,000; *C.* per accantonamento in conto capitale, *per memoria*), lire 414,500,000.

Capitolo 50. Ricupero somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1972) (capitolo n. 87 della spesa), lire 8,500,000.

Capitolo 51. Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale, lire 300,000.

Capitolo 52. Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi, lire 55,200,000.

Capitolo 53. Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nella amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il Fondo pensioni e sussidi, lire 500,000.

Capitolo 54. Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 88 della spesa), lire 7000.

Totale del Titolo V, lire 554,807,000.

Titolo VI. *Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi*. (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171). —

Capitolo 55. Ritenute ordinarie, lire 50,000.

Capitolo 56. Entrate diverse, *per memoria*.

Capitolo 57. Contributo dell'Amministrazione (capitolo n. 22 della spesa), lire 2 milioni 300 mila.

Capitolo 58. Interessi sul patrimonio della gestione, lire 250,000.

Totale del Titolo VI, lire 2,600,000.

Titolo VII. *Gestione delle case economiche per i ferrovieri*. (Legge 14 luglio 1907, n. 553). — *Patrimonio*. — Capitolo 59. Somme mutate per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2350; 3 settembre 1925, n. 1647; 4 novembre 1926, n. 2269 e 6 novembre 1930, n. 1954; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto 31 marzo 1932, n. 419) (capitoli nn. 93 e 94 della spesa); lire 6,000,000.

Gestione. — Capitolo 60. Affitti delle case, lire 21,500,000.

Capitolo 61. Proventi e ricuperi diversi, lire 4,500,000.

Capitolo 62. Prelevamenti dal Fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412), *per memoria*.

Totale del Titolo VII, lire 32,000,000.

Titolo VIII. *Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita*. (Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regi decreti 23 marzo 1924, n. 499; 7 febbraio 1926, n. 187; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713 ed articolo 1° del Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314). — Capitolo 63. Contributo del personale, lire 19,500,000.

Capitolo 64. Multe al personale, lire 1,100,000.

Capitolo 65. Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento, lire 100,000.

Capitolo 66. Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 499), lire 2,100,000.

Capitolo 67. Interessi sul Fondo dell'opera, lire 7,500,000.

Capitolo 68. Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali, lire 50,000.

Capitolo 69. Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni, lire 750,000.

Capitolo 70. Entrate diverse ed eventuali, lire 200,000.

Totale del Titolo VIII, lire 31,300,000.

Titolo IX. *Gestione del fondo di garanzia per le cessioni*. (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314). —

Capitolo 71. Introiti della gestione (capitolo n. 110 della spesa) (A. Riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni, lire 4,200,000; B. Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi, lire 1,200,000; C. Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale, lire 1,000,000; D. Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari, lire 2,200,000; E. Reintegri al fondo, lire 5,700,000; F. Avanzo della gestione dei mutui al personale (capitolo n. 112-E della spesa), lire 1,400,000), lire 15,700,000.

Totale del Titolo IX, lire 15,700,000.

Titolo X. *Gestione dei mutui al personale*. (Articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314 e articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109). — *Patrimonio*. — Capitolo 72. Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (capitolo n. 111 della spesa), lire 86,500,000.

Gestione. — Capitolo 73. Introiti della gestione (capitolo n. 112) della spesa, lire 95,500,000.

Totale del Titolo X, lire 182,000,000.

Titolo XI. *Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale*. (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432, Regi decreti 10 maggio 1932, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, numero 2418, 27 gennaio 1924, n. 203 e decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624). — *Patrimonio*. — Capitolo 74. Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (capitolo n. 113 della spesa), lire 2,000,000.

Gestione. — Capitolo 75. Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari — Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estin-

zione di mutui (capitolo nn. 114 e 115 della spesa), lire 15,500,000.

Capitolo 76. Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412), (capitolo n. 116 della spesa), *per memoria*.

Totale del Titolo XI, lire 17,500,000.

Titolo XII. *Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania*. (Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301). — *Patrimonio*. — Capitolo 77. Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (capitolo n. 117 della spesa), lire 40,000,000.

Capitolo 78. Ricuperi diversi (capitolo n. 117 della spesa), *per memoria*.

Gestione. — Capitolo 79. Introiti della gestione e proventi diversi (capitolo n. 118 della spesa), *per memoria*.

Totale del Titolo XII, lire 40,000,000.

Titolo XIII. *Operazioni per conto dei terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione*. — Capitolo 80. Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 119 della spesa), lire 950,000,000.

Capitolo 81. Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 120 della spesa), lire 70,000,000.

Capitolo 82. Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 121 della spesa), lire 1,600,000,000.

Capitolo 83. Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (capitolo n. 122 della spesa), *per memoria*.

Totale del Titolo XIII, lire 2,620,000,000.

Titolo XIV. *Partite di giro*. — Capitolo 84. Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 123 della spesa), lire 63,700,000.

Capitolo 85. Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo numero 124 della spesa), lire 176,500,000.

Capitolo 86. Imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 125 della spesa), lire 7,000,000

Capitolo 87. Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (capitolo n. 126 della spesa), *per memoria*.

Totale del Titolo XIV, lire 247,200,000.

Riassunto dell'entrata. — Titolo I. Parte ordinaria, lire 3,891,791,232.50.

Titolo II. Parte straordinaria, lire 69 milioni e 400 mila.

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 3,961,191,232.50.

Gestioni speciali ed autonome. — Titolo III. Magazzini, officine e scorte:

§ 1. Gestione autonoma dei magazzini, lire 900,000,000.

§ 2. Gestione speciale distributori viveri « La Provvida », lire 180,000,000.

§ 3. Officine e scorte, lire 848,000,000.

Titolo IV. Industrie speciali, lire 1,000,000.

Titolo V. Gestione del Fondo pensioni e sussidi, lire 554,807,000.

Titolo VI. Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc., lire 2,600,000.

Titolo VII. Gestione delle case economiche per i ferrovieri, lire 32,000,000.

Titolo VIII. Opera di previdenza per gli orfani, ecc., lire 31,300,000.

Titolo IX. Gestione del Fondo digaranzia per le cessioni, lire 15,700,000.

Titolo X. Gestione dei mutui al personale, lire 182,000,000.

Titolo XI. Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc., lire 17,500,000.

Titolo XII. Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi, lire 40,000,000.

Titolo XIII. Operazioni per conto dei terzi, ecc., lire 2,620,000,000.

Totale delle gestioni speciali ed autonome, lire 5,424,907,000.

Titolo XIV. Partite di giro, lire 247,200,000.

PRESIDENTE. Totale generale dell'entrata, lire 9,633,298,232.50.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

VERDI, Segretario, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Tabella G. — Spesa. —

Titolo I. Parte ordinaria. — Sezione I. Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello stretto di Messina (Articolo 19, primo capoverso e articolo 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1° della legge 25 giugno 1909, n. 372). — § 1. Servizi della Direzione generale. — Capitolo 1. Personale: (A. Uffici centrali ed uffici distaccati, lire 57,500,000; B. Magazzini ed agenzie, lire 13,500,000), lire 71,000,000.

Capitolo 2. Forniture, spese ed acquisti: (A. Uffici centrali ed uffici distaccati, lire 2,400,000; B. Magazzini ed agenzie, lire 1,600,000), lire 4,000,000.

§ 2. Servizio movimento. — Capitolo 3. Personale: (A. Servizio centrale, sezioni e

reparti, lire 35,000,000; B. Stazioni, lire 480,000,000; C. Depositi del personale viaggiante, lire 179,000,000), lire 694,000,000.

Capitolo 4. Forniture, spese ed acquisti: (A. Servizio centrale, Sezioni e reparti, lire 900,000; B. Stazioni, lire 35,200,000; C. Depositi del personale viaggiante, lire 1,400,000; D. Convogli, lire 7,500,000), lire 45,000,000.

Capitolo 5. Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo, lire 2,000,000.

§ 3. Servizio commerciale e del traffico. — Capitolo 6. Personale (A. Servizio centrale, Sezioni e reparti, lire 15,000,000; B. Controlli prodotti, lire 15,200,000), lire 30,200,000.

Capitolo 7. Forniture, spese ed acquisti (A. Servizio centrale, Sezioni e reparti, lire 450,000; B. Controlli prodotti, lire 750,000) lire 1,200,000.

Capitolo 8. Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte, lire 4,000,000.

§ 4. Servizio materiale e trazione. — Capitolo 9. Personale (A. Servizio centrale, Sezioni e reparti, lire 34,000,000; B. Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie), lire 217,500,000; C. Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta), lire 42,000,000; D. Pulizia, verifica e untura veicoli, lire 28,500,000), lire 322,000,000.

Capitolo 10. Forniture, spese ed acquisti (A. Servizio centrale, Sezioni e reparti, lire 4,000,000; B. Locomozione a vapore: 1. Combustibile, lire 183,000,000; 2. Spese diverse, lire 25,000,000; C. Locomozione elettrica: 1. Energia elettrica per la trazione dei treni, lire 76,000,000; 2. Spese diverse, lire 3,700,000; D. Locomozione a vapore ed elettrica: 1. Pulizia ed untura veicoli, lire 7,100,000; 2. Spese diverse, lire 2,200,000), lire 301,000,000.

Capitolo 11. Manutenzione del materiale rotabile, lire 400,000,000.

§ 5. Servizio lavori e costruzioni. — Capitolo 12. Personale (A. Servizio centrale, sezioni e reparti, lire 68,000,000; B. Sorveglianza della linea, lire 23,000,000; C. Manutenzione della linea, lire 133,500,000; D. Manutenzione impianti di elettrificazione, lire 41,500,000; E. Operai, lire 30,000,000), lire 296,000,000.

Capitolo 13. Forniture, spese ed acquisti (A. Servizio centrale, sezioni e reparti, lire 4,500,000; B. Linea, lire 29,500,000; C. Im-

pianti di elettrificazione, lire 2,000,000; *D.* Stazioni — Illuminazione, lire 16,500,000; *E.* Convogli — Illuminazione elettrica, lire 11,500,000) lire 64,000,000.

Capitolo 14. Manutenzione della linea, lire 198,000,000.

§ 6. *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia). — Capitolo 15. Personale (*A.* Servizio movimento, lire 1,840,000; *B.* Servizio commerciale e del traffico, lire 60,000; *C.* Servizio materiale e trazione, lire 3,100,000; *D.* Servizio lavori e costruzioni, lire 4,000,000), lire 9,000,000.

Capitolo 16. Forniture, spese ed acquisti, (*A.* Sezioni e reparti, lire 40,000; *B.* Stazioni, lire 415,000; *C.* Depositi del personale viaggiante, lire 20,000; *D.* Convogli, lire 20,000; *E.* Locomozione: 1. Combustibile, lire 1,600,000; 2. Spese diverse, lire 400,000; *F.* Linea, lire 300,000; *G.* Indennizzi, lire 5,000), lire 2,800,000.

Capitolo 17. Manutenzione del materiale rotabile, lire 2,800,000.

Capitolo 18. Manutenzione della linea, lire 3,000,000.

§ 7. *Navigazione dello stretto di Messina* — Capitolo 19. Personale, lire 2,800,000.

Capitolo 20. Forniture, spese ed acquisti (*A.* Combustibile, lire 1,400,000; *B.* Spese diverse, lire 2,300,000), lire 3,700,000.

§ 8. *Spese generali attinenti al personale.* — Capitolo 21. Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498) (capitolo n. 49 dell'entrata), lire 414,500,000.

Capitolo 22. Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171) (capitolo n. 57 dell'entrata), lire 2,300,000.

Capitolo 23. Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, lire 400,000.

Capitolo 24. Spese per assegni e indennità diverse al personale, lire 29,500,000.

Capitolo 25. Gratificazioni al personale (articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405), lire 5,800,000.

Capitolo 26. Oblazioni e sussidi al personale, lire 2,200,000.

Capitolo 27. Spese per il servizio sanitario (Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2918 e 8 gennaio 1925, n. 34), lire 5,500,000.

Capitolo 28. Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1908), lire 2,100,000.

Capitolo 29. Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli (*A.* Pel trasporto di persone, lire 400,000; *B.* Pel trasporto di materiali, lire 900,000), lire 1,300,000.

Totale delle « Spese generali di personale » lire 463,600,000.

Spese generali diverse. — Capitolo 30. Avvisi, orari e pubblicazioni diverse (*A.* Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici, lire 100,000; *B.* Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici, lire 4,900,000), lire 5,000,000.

Capitolo 31. Imposte e tasse, lire 7,000,000.

Capitolo 32. Spese giudiziali e contenziose, lire 950,000.

Capitolo 33. Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino, lire 900,000.

Capitolo 34. Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà, lire 5,000,000.

Capitolo 35. Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere, lire 3,400,000.

Capitolo 36. Spese per la sorveglianza dei trasporti, lire 4,000,000.

Capitolo 37. Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune, lire 12,200,000.

Capitolo 38. Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale, lire 1,700,000.

Capitolo 39. Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine, lire 7,000,000.

Capitolo 40. Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli (*A.* Pel trasporto di persone, lire 1,000,000; *B.* Pel trasporto di materiali, lire 1,100,000), lire 2,100,000.

Capitolo 41. Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 12 del Regio decreto 27 novembre 1919, numero 2850), lire 1,200,000.

Capitolo 42. Spese casuali (articolo 141 del Regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), lire 250,000.

Capitolo 43. Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori, lire 12,000,000.

Capitolo 44. Spese diverse, lire 10,000,000.

Totale delle « Spese generali diverse », lire 72,700,000.

§ 9. *Servizi secondari.* — Capitolo 45. Servizi accessori ad impresa od in economia, lire 3,400,000.

Capitolo 46. Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2269), lire 18,000,000.

Capitolo 47. Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma (articolo 1 della legge 22 marzo 1928, n. 227) (capitolo n. 18 dell'entrata), lire 500,000.

Sezione II. *Spese complementari*. (articolo 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372 e penultimo capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439). — Capitolo 48. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitoli nn. 25 e 26 della entrata), lire 25,000,000.

Capitolo 49. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 27 dell'entrata), lire 50,000,000.

Capitolo 50. Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli nn. 28 e 33-D-1 dell'entrata), lire 69,400,000.

Capitolo 51. Migliorie alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 29 e 33-A-4 dell'entrata), *per memoria*.

Capitolo 52. Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (capitolo n. 30 dell'entrata) (A. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore, lire 1,750,000; B. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento, lire 100,000; C. Rinnovamento del materiale rotabile, lire 150,000), lire 2,000,000.

Sezione III. *Spese accessorie* (articolo 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1º della legge 25 giugno 1909, n. 372). — § 1. *Spese accessorie attinenti All'azienda ferroviaria*. — Capitolo 53. Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti: (A. Del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3.65 per cento (articolo 1º della legge 25 giugno 1905, n. 261), lire 23,709,233.53; B. Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429), lire 39,025,422.77; C. Delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3.50 per cento (articolo 1º della legge

23 dicembre 1906, n. 638), lire 533,119,024.79; D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, lire 1,326,879.94; E. Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione, lire 1,519,438.97), lire 598 milioni e 700 mila.

Capitolo 54. Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (articolo 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638): (A. Per aumenti della dotazione di magazzino, nulla; B. Per spese patrimoniali e di elettrificazione, lire 4,000,000), lire 4,000,000.

Capitolo 55. Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni: (A. Interessi, lire 52,440,232.50; B. Capitale, lire 35,047,000; C. Premi, lire 6,000,000; D. Spesa annua pel servizio del prestito, lire 804,000), lire 94,291,232.50.

Capitolo 56. Assegno al Fondo di riserva per le spese imprevedute (articoli 2 e 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439, e articolo 6, comma 3º, del Regio decreto 26 maggio 1932, n. 563), lire 20,000,000.

Capitolo 57. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione, *per memoria*.

Capitolo 58. Contributo per le spese della Corte dei conti (articolo 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361), lire 120,000.

Capitolo 59. Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 20-c dell'entrata), lire 3,000,000.

Capitolo 60. Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto, *per memoria*.

Capitolo 61. Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute: (A. Per l'elettrificazione delle linee, lire 4,460,000; B. Per impianti e lavori di carattere patrimoniale, lire 320,000), lire 4,780,000.

§ 2. *Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria*. — Capitolo 62. Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale, lire 3,000,000.

Capitolo 63. Contributo all'erario per linee cedute in esercizio ad altre Amministrazioni, lire 2,800,000.

§ 3. *Avanzo di gestione*. — Capitolo 64. Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (articolo 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137), *per memoria*.

Riassunto delle spese ordinarie. — Spese d'esercizio. — Titolo I. Parte ordinaria. — Sezione I. Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello stretto di Messina. — § 1. Direzione generale (Servizi centrali), lire 75,000,000.

§ 2. Servizio movimento, lire 741,000,000.

§ 3. Servizio commerciale e del traffico, lire 35,400,000.

§ 4. Servizio materiale e trazione, lire 1,023,000,000.

§ 5. Servizio lavori e costruzioni, lire 558,000,000.

§ 6. Ferrovie secondarie Sicule, lire 17,600,000.

§ 7. Navigazione dello stretto di Messina, lire 6,500,000.

§ 8. Spese generali dell'Amministrazione, lire 536,300,000.

§ 9. Servizi secondari, lire 21,900,000.

Totale della Sezione I, lire 3,014,700,000.

Sezione II. *Spese complementari*, lire 146,400,000.

Sezione III. *Spese accessorie. — § 1. Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria, lire 724,891,232.50.*

§ 2. Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria, lire 5,800,000.

§ 3. Avanzo di gestione, nulla.

Totale del Titolo I. Parte ordinaria, lire 3,891,791,232.50.

Titolo II. *Parte straordinaria*. (Articolo 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429). — Capitolo 65. Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio, *per memoria*.

Capitolo 66. Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (capitolo n. 33-D-1 dell'entrata), lire 34,400,000.

Capitolo 67. Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto (capitolo n. 33-D-1 dell'entrata), lire 35,000,000.

Capitolo 68. Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (capitolo n. 33-c della entrata), *per memoria*.

Capitolo 69. Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo n. 33-A-1, 2 e 3 dell'entrata, *per memoria*.

Capitolo 70. Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 33-B dell'entrata), *per memoria*.

Capitolo 71. Miglioramenti alle linee ed agli impianti (capitolo n. 33-A-4 dell'entrata), *per memoria*.

Capitolo 72. Aumento della dotazione di magazzino (capitolo n. 34 dell'entrata), *per memoria*.

Totale del Titolo II, lire 69,400,000.

Titolo III. *Magazzini, officine e scorte. —*

§ 1. *Gestione autonoma dei Magazzini*. (Articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429). — Capitolo 73. Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (capitoli nn. 34, 36 e 37 dell'entrata), lire 900,000,000.

Capitolo 74. Acconti sulle forniture in corso (capitolo n. 38 dell'entrata), *per memoria*.

Capitolo 75. Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo n. 39 dell'entrata), *per memoria*.

Capitolo 76. Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (capitolo n. 40 dell'entrata), *per memoria*.

Capitolo 77. Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese imprevedute, per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439), *per memoria*.

§ 2. *Gestione speciale distributori viveri « La Provvida »*. (Regi decreti 5 marzo 1925, n. 342 e 4 febbraio 1923, n. 125). — Capitolo 78. Spese d'impianto (capitolo n. 41 dell'entrata): (A. Adattamenti locali, *per memoria*; B. Materiali d'esercizio, *per memoria*; C. Diverse, *per memoria*), *per memoria*.

Capitolo 79. Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (capitolo n. 42 dell'entrata): (A. Acquisti generi, lire 176,500,000; B. Acquisti materie accessorie, lire 800,000; C. Spese per premi e compensi vari, lire 1,500,000; D. Rinnovamenti e reintegri patrimoniali, lire 200,000; E. Diverse, lire 1,000,000; F. Addebiti per eccedenze e simili, *per memoria*), lire 180,000,000.

§ 3. *Officine e scorte. —* Capitolo 80. Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 43 dell'entrata): (A. Officine di grande riparazione: 1. Personale, lire 113,000,000; 2. Forniture, spese ed acquisti, lire 162,000,000; B. Officine dei depositi e squadre di rialzo: 1. Personale, lire 104,000,000; 2. Forniture, spese ed acquisti, lire 81,000,000; C. Stabilimenti dell'industria privata: 1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile, lire 92,000,000; 2. Forniture e spese diverse, lire 18,000,000, lire 570,000,000.

Capitolo 81. Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (capitolo n. 44 dell'entrata) (A. Officine lavori: 1. Personale, lire 2,900,000; 2. Forniture, spese ed acquisti, lire 14,000,000; B. Cantieri dell'elettrificazione: 1. Personale, lire 1,500,000; 2. Forniture, spese ed acquisti, lire 5,000,000; C. Centrali elettriche: 1. Personale, lire

2,000,000; 2. Forniture, spese ed acquisti, lire 2,000,000; 3. Rinnovamento degli impianti e macchinari, lire 4,000,000; 4. Quote d'interessi e di ammortamento dei capitali investiti, lire 16,000,000; D. Tipolitografia: 1. Personale, lire 700,000; 2. Forniture, spese ed acquisti, lire 900,000), lire 49,000,000.

Capitolo 82. Materiali di scorta — Materie ricevute (capitolo n. 45 dell'entrata) (A. Servizio materiale e trazione: 1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo, lire 200,000,000; 2. Scorte fisse per le navitraghetto dello stretto di Messina, lire 1,500,000; 3. Parco sale montate e carrelli completi, lire 24,500,000; B. Servizio lavori e costruzioni — Cantieri per i lavori di elettrificazione, lire 3,000,000), lire 229,000,000.

Totale del titolo III, lire 1,928,000,000.

Titolo IV. *Industrie speciali*. (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1915). — Capitolo 83. Sfruttamento boschi in Albania, (A. Spese d'impianto (capitolo n. 46-A dell'entrata), *per memoria*; B. Spese d'esercizio (capitolo n. 46-b dell'entrata), lire 1,000,000).

Totale del titolo V, lire 1,000,000.

Titolo V. *Gestioni del fondo pensioni e sussidi* (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498). — Capitolo 84. Pensioni, lire 458,500,000.

Capitolo 85. Indennità per caro-viveri, lire 83,000,000.

Capitolo 86. Sussidi, lire 300,000.

Capitolo 87. Pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1972) (capitolo n. 50 dell'entrata) (A. Pensioni, lire 10,800,000; B. Caro viveri, lire 2,200,000), lire 13,000,000.

Capitolo 88. Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 54 dell'entrata), lire 7,000.

Capitolo 89. Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale, *per memoria*.

Totale del titolo V, lire 554,807,000.

Titolo VI. *Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi*. (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171). — Capitolo 90. Pensioni, lire 2,600,000.

Capitolo 91. Sussidi, *per memoria*.

Capitolo 92. Avanzo della gestione, *per memoria*.

Totale del Titolo VI lire 2,600,000.

Titolo VII. *Gestione delle case economiche per ferrovieri*. (Legge 14 luglio 1907, n. 553). — *Patrimonio*. — Capitolo 93. Spese per acquisto e costruzioni di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2350; 3 settembre 1925, n. 1647; 4 novembre 1926, n. 2269, 6 novembre 1930, n. 1954; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto 31 marzo 1932, n. 419) (capitolo n. 59 dell'entrata), lire 5,800,000.

Capitolo 94. Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (capitolo n. 59 dell'entrata), lire 200,000.

Gestione. — Capitolo 95. Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili, lire 17,000,000.

Capitolo 96. Imposte e sovrimposte, lire 200,000.

Capitolo 97. Spese di amministrazione, custodia e diverse, lire 1,500,000.

Capitolo 98. Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile, lire 2,250,000.

Capitolo 99. Manutenzione ordinaria, lire 2,800,000.

Capitolo 100. Manutenzione straordinaria, lire 1,200,000.

Capitolo 101. Premi per la buona conservazione dei fabbricati (articolo 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412), *per memoria*.

Capitolo 102. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti (A. Per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2269), lire 150,000; B. Per temporanee esenzioni di imposte e sovrainposte (articolo 4 del regolamento di cui il Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412), lire 700,000; C. Per eccedenze attive dei bilanci, lire 200,000), lire 1,050,000.

Totale del Titolo VII, lire 32,000,000.

Titolo VIII. *Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita*. (Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regi decreti 24 marzo 1924, n. 499 e 7 febbraio 1926, n. 187, leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713 ed articolo 1 del Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314). — Capitolo 103. Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex-agenti, lire 13,300,000.

Capitolo 104. Sussidi straordinari, lire 1,000,000.

Capitolo 105. Indennità di buonuscita, lire 11,000,000.

Capitolo 106. Assegni alimentari, lire 1,000,000.

Capitolo 107. Assegni giornalieri di ma-lattia, lire 2,100,000.

Capitolo 108. Rimborsi di ritenute, lire 2,000.

Capitolo 109. Avanzo della gestione, lire 2,898,000.

Totale del titolo VIII, lire 31,300,000.

Titolo IX. *Gestione del fondo di garanzia per le cessioni.* (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314). —

Capitolo 110. Spese della gestione (capitolo 71 dell'entrata) (A. Pagamenti per riscatti di cessioni, lire 5,445,000; B. Pagamenti di quote mensili, lire 4,400,000; C. Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo, lire 150,000; D. Contributo alle spese di amministrazione, lire 145,000; E. Versamento dell'avanzo, lire 5,550,000), lire 15,700,000.

Totale del titolo IX, lire 15,700,000.

Titolo X. *Gestione dei mutui al personale* (articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314, e articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, numero 1109). — *Patrimonio.* — Capitolo 111 Somme mutate al personale (capitolo n. 72 dell'entrata), lire 86,500,000.

Gestione. — Capitolo 112. Spese della gestione (capitolo n. 73 dell'entrata) (A. Quote riversate in conto capitale, lire 86,500,000; B. Interessi sui capitali del Fondo di garanzia per le cessioni, lire 1,000,000; C. Interessi sui capitali del Fondo pensioni e sussidi, lire 6,600,000; D. Spese eventuali, *per memoria*; E. Avanzo della gestione versato al Fondo di garanzia per le cessioni (capitolo n. 71-F dell'entrata), lire 1,400,000), lire 95,500,000.

Totale del titolo X, lire 182,000,000.

Titolo XI. *Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.* (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; 27 gennaio 1924, n. 203 e decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624). — *Patrimonio.* — Capitolo 113. Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (capitolo n. 74 dell'entrata) (A. Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case, lire 1,950,000; B. Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione, lire 50,000), lire 2,000,000.

Gestione. — Capitolo 114. Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (capitolo n. 75 dell'entrata), lire 15,000,000.

Capitolo 115. Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (capitolo n. 75 dell'entrata), lire 500,000.

Capitolo 116. Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) (capitolo n. 76 dell'entrata), *per memoria.*

Totale del titolo XI, lire 17,500,000.

Titolo XII. *Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania.* (Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301). — *Patrimonio.* — Capitolo 117. Spese di impianto (capitoli nn. 77 e 78 dell'entrata), lire 40,000,000.

Gestione. — Capitolo 118. Spese della gestione e diverse (capitolo n. 79 dell'entrata), *per memoria.*

Totale del titolo XII, lire 40,000,000.

Titolo XIII. *Operazioni per conto di terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione.* — Capitolo 119. Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 80 dell'entrata), lire 950,000,000.

Capitolo 120. Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 81 dell'entrata), lire 70,000,000.

Capitolo 121. Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche amministrazioni e di privati (capitolo n. 82 dell'entrata), lire 1,600,000,000.

Capitolo 122. Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (capitolo 83 dell'entrata) *per memoria.*

Totale del titolo XIII, lire 2,620,000,000.

Titolo XIV. *Partite di giro.* — Capitolo 123. Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 84 dell'entrata), lire 63,700,000.

Capitolo 124. Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 85 dell'entrata), lire 176,500,000.

Capitolo 125. Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 86 della entrata, lire 7,000,000.

Capitolo 126. Versamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei premi per la assicurazione degli avventizi ordinari (capitolo n. 87 dell'entrata), *per memoria.*

Totale del titolo XIV, lire 247,200,000.

Riassunto della spesa. — Titolo I. Parte ordinaria, lire 3,891,791,232.50.

Titolo II. Parte straordinaria, lire 69 milioni 400,000.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 3,961,191,232.50.

Gestioni speciali ed autonome. — Titolo

III. Magazzini, officine e scorte:

§ 1. Gestione autonoma dei magazzini, lire 900,000,000.

§ 2. Gestione speciale distributori veri « La provvida », lire 180,000,000.

§ 3. Officine e scorte, lire 848,000,000.

Titolo IV. Industrie speciali, lire 1,000,000.

Titolo V. Gestione del fondo pensioni e sussidi, lire 554,807,000.

Titolo VI. Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc., lire 2,600,000.

Titolo VII. Gestione delle case economiche pei ferrovieri, lire 32,000,000.

Titolo VIII. Opera di previdenza per gli orfani, ecc., lire 31,300,000.

Titolo IX. Gestione del fondo di garanzia per le cessioni, lire 15,700,000.

Titolo X. Gestione dei mutui al personale, lire 182,000,000.

Titolo XI. Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc, lire 17,500,000.

Titolo XII. Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi, lire 40,000,000.

Titolo XIII. Operazioni per conto dei terzi, ecc, lire 2,620,000,000.

Totale delle gestioni speciali ed autonome, lire 5,424,907,000.

Titolo XIV. Partite di giro, lire 247,200,000;

PRESIDENTE. Totale generale della spesa, lire 9,633,298,232.50.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

ART. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini del Regio decreto 23 aprile 1925,

n. 520, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 - Tabelle B e C).

(È approvato).

ART. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 - Tabelle D e E).

(È approvato).

ART. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - Tabelle F e G).

(È approvato).

ART. 5.

Per l'esercizio finanziario 1934-35 è sospeso il versamento di lire 40,000,000 al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario ad integrazione del patrimonio del Fondo stesso, previsto dal 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498.

(È approvato).

ART. 6.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1934-35, in lire 900,000,000.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE

BUTTAFOCHI

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi sette disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio fi-

nanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1946)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato. (1468)

Norme per la concessione della autorizzazione a tenere Congressi in Italia e per la istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali. (1507)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli. (1937)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto ». (1963)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari. (1966)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (1967)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sugli altri sei disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maceranza marittima. (1971)

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (1975)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina. (1976)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al questore. (1979)

Modificazione di norme in materia di pensioni di guerra. (1980)

Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese. (1981).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935: (1946)

Presenti e votanti.	295
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato: (1468)

Presenti e votanti.	295
Maggioranza	148
Voti favorevoli	294
Voti contrari	1

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GENNAIO 1934

Norme per la concessione della autorizzazione a tenere Congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali: (1507)

Presenti e votanti.	295
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli: (1937)

Presenti e votanti.	295
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'Azoto »: (1963)

Presenti e votanti.	295
Maggioranza	148
Voti favorevoli	293
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari: (1966)

Presenti e votanti.	295
Maggioranza	148
Voti favorevoli	294
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34,

nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo: (1967)

Presenti e votanti.	295
Maggioranza	148
Voti favorevoli	295
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissoni — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baragini — Bacci — Baistrocchi — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bascone — Basile — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo.

Caccese — Cacciari — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Cappelle — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Casella — Castellino — Catalani — Ceci — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cristofaro — De Francisci — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — De Martino — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Donzelli — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Fossa — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garello — Gargioli — Garibaldi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giuriati Domenico — Gorini — Gorio —

Grandi — Gray — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Manganelli — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Marescalchi — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Monastra — Morelli Eugenio — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Muzzarini.

Natoli.

Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro — Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Raffaelli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ridolfi — Righetti — Ritolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Sorigenti — Spinelli — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Ducrot.

Fancello — Ferretti Lando.

Genovesi.

Leale — Leonardi.

Tròilo.

Sono ammalati:

Alferi.

Bennati — Biancardi.

Cardella.

Foschini.

Josa.

Orsolini Cencelli.

Assenti per ufficio pubblico:

Arnoni.

Bartolini — Begnotti — Bisi.

Caldieri.

Dalla Bona — Diaz.

Ferretti Piero — Franco.

Lualdi.

Marghinotti.

Nicolato.

Santini.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima: (1971)

Presenti e votanti 289

Maggioranza 145

Voti favorevoli 289

Voti contrari —

(La Camera approva).

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi: (1975)

Presenti e votanti 289

Maggioranza 145

Voti favorevoli 289

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina: (1976)

Presenti e votanti 289

Maggioranza 145

Voti favorevoli 289

Voti contrari —

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GENNAIO 1934

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore: (1979)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Modificazione di norme in materia di pensioni di guerra: (1980)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese: (1981)

Presenti e votanti.	289
Maggioranza	145
Voti favorevoli	289
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Amicucci — Arcangeli — Ardissonne — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bascone — Basile — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo.

Caccese — Cacciari — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Colber-

taldo — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cristofaro — De Francisci — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — De Martino — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Donzelli — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Fossa — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garella — Gargioli — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giuriati Domenico — Gorini — Gorio — Grandi — Gray — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Manganello — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Marescalchi — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzini — Mazzucotelli — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinara — Monastra — Morelli Eugenio — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Muzzarini.

Natoli.

Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ridolfi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Junio — Salvo Pietro — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Sero Cesare — Ser-

pieri — Sertoli — Severini — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Trapani-Lombardo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Ducrot.

Fancello — Ferretti Lando.

Genovesi.

Leale — Leonardi.

Tròilo.

Sono ammalati:

Alfieri.

Bennati — Biancardi.

Cardella.

Foschini.

Josa.

Orsolini Cencelli.

Assenti per ufficio pubblico:

Arnoni.

Bartolini — Begnotti — Bisi.

Caldieri.

Dalla Bona — Diaz.

Ferretti Piero — Franco.

Lualdi.

Marghinotti.

Nicolato.

Santini.

La seduta termina alle 18,15.

Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

1 — Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930. (1768)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso. (1804)

3 — Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli. (1846)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale. (1920)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea. (1962)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere alla estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi. (1972)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921; protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933. (1984)

8 — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1947)

9 — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1948)

10 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1949)

11 — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1941)

12 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1951)

13 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1944)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI